

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

V Commissione - Resoconto di martedì 6 dicembre 2005

SEDE REFERENTE

Martedì 6 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

C. 6177 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.

C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2005.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) lamenta preliminarmente il fatto che, nel corso dell'audizione del ministro Scajola svoltasi questa mattina in ordine alla riforma del sistema degli incentivi al sistema produttivo nazionale, lo stesso ministro non abbia ritenuto di dover affrontare questioni di propria competenza strettamente collegate ai temi della manovra finanziaria, che pure avrebbero agevolato l'esame in Commissione della stessa legge finanziaria e consentito un utile approfondimento dei temi connessi all'esame dei documenti in titolo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'audizione del ministro Scajola, svoltasi congiuntamente con la X Commissione, era da tempo prevista. Pur rammaricandosi del fatto che non vi sia stato lo spazio per eventuali approfondimenti dei temi collegati all'esame dei documenti in titolo, ritiene tuttavia che l'audizione abbia avuto una sua utilità.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) condivide preliminarmente le osservazioni svolte dal deputato Mariotti sull'opportunità che il ministro Scajola si soffermasse su questioni di sua competenza legate all'esame della manovra di bilancio. In ordine poi allo svolgimento dei lavori della Commissione chiede di sapere quale sia l'orientamento che si intende seguire relativamente ai numerosi emendamenti accantonati nel corso della seduta di ieri.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) si associa al rammarico espresso dai deputati Mariotti e Morgando per il rifiuto del ministro Scajola di affrontare, nel corso dell'audizione odierna, questioni collegate

all'esame della manovra di bilancio, soprattutto dopo che nella seduta di ieri sono stati accantonati alcuni emendamenti in materia di distretti industriali.

Chiede poi di conoscere quale sia l'orientamento della maggioranza in ordine alla probabile presentazione di emendamenti del relatore e del Governo, all'interno dei quali potrebbero essere considerate rientrare alcune delle specifiche questioni emerse nel corso dell'esame finora svolto.

Michele VENTURA (DS-U) ricorda che nel corso della seduta di ieri si era ritenuto che oggi si sarebbero potuti affrontare gli emendamenti in materia di enti locali e sanità. Propone pertanto di raggruppare gli emendamenti per argomenti, chiedendo al relatore ed al rappresentante del Governo se ravvisino in essi spunti meritevoli di essere recepiti nell'ambito di proprie proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, con l'eccezione degli emendamenti in materia di enti locali e sanità, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo stanno esaminando la possibilità di presentare appositi emendamenti, si possa proseguire la votazione degli emendamenti nell'ordine stabilito.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ricorda di stare lavorando già dalla seduta di ieri alla predisposizione di emendamenti in materia di patto di stabilità e sanità, di cui si riserva la presentazione nel corso del prosieguo della seduta. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Ruta 1.224.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ruta 1.224.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dato atto delle sostituzioni, pone in votazione l'emendamento Ruta 1.224.

La Commissione respinge l'emendamento Ruta 1.224.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Michele Ventura 1.4013, preannunciando che il suo contenuto sarà valutato ai fini della presentazione degli emendamenti del relatore.

Michele VENTURA (DS-U), alla luce di quanto detto dal relatore, propone di accantonare il suo emendamento 1.4013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che anche i successivi emendamenti Antonio Leone 1.227 e Alberto Giorgetti 1.2002 vertono sul medesimo argomento e pertanto, qualora di decidesse di accantonare l'emendamento Michele Ventura 1.4013, anche questi dovrebbero essere accantonati. Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) si dichiara favorevole alla ipotesi di accantonare tutti gli emendamenti vertenti sulla materia in esame. Chiede inoltre di poter recuperare un proprio emendamento del quale non è stata effettuata la segnalazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che, dopo che il relatore avrà presentato gli emendamenti preannunciati, sarà comunque possibile presentare i relativi subemendamenti.

Antonio LEONE (FI) non condivide l'opportunità di accantonare ulteriori emendamenti e chiede pertanto che gli emendamenti in esame vengano messi in votazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS propone di accantonare gli emendamenti Michele Ventura 1.4013, Antonio Leone 1.227 e Alberto Giorgetti 1.2002, facendo presente che, con specifico riguardo all'emendamento Antonio Leone 1.227, si pongono problemi di copertura finanziaria.

Alberto GIORGETTI (AN) si associa alle richieste formulate dal presidente, dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'opportunità di accantonare gli emendamenti Michele Ventura 1.4013, Antonio Leone 1.227 e Alberto Giorgetti 1.2002, sottolineando tuttavia l'esigenza di chiarire come si intenda procedere in ordine agli emendamenti accantonati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come l'opportunità di accantonare gli emendamenti in esame, e in particolare l'emendamento Antonio Leone 1.227, del quale ritiene che possa essere approvato, sia solo quello di consentire di assicurare un'adeguata copertura finanziaria. Avverte quindi che gli emendamenti Michele Ventura 1.4013, Antonio Leone 1.227 e Alberto Giorgetti 1.2002 si intendono accantonati.

La Commissione respinge gli emendamenti Colasio 1.261 e Giulietti 1.241.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti Vianello 1.329, Zorzato 1.332 e 1.333, gli identici Stradiotto 1.331 e Zorzato 1.334, Zorzato 1.335, Dussin 1.310, Ruta 1.1940, gli identici Anna Maria Leone 1.319 e Alberto Giorgetti 1.381, Alberto Giorgetti 1.328, Dario Galli 1.314, Parolo 1.313, Caparini 1.312, Stradiotto 1.2373, tutti vertenti sulla materia delle grandi opere.

Alberto GIORGETTI (AN), pur condividendo l'opportunità di accantonare i citati emendamenti secondo la proposta del presidente, intervenendo sul proprio emendamento 1.328, sottolinea l'importanza, anche a nome del proprio gruppo, che deve essere accordata ai vari sistemi fieristici in una prospettiva unitaria dell'intero sistema fieristico nazionale.

Eugenio RICCIO (AN), intervenendo sull'emendamento Ruta 1.1940, osserva che esso affronta il problema della ricostruzione delle zone della regione Molise colpite dagli eventi sismici del 2002. Chiede pertanto di sapere in che modo si intenda affrontare questa specifica questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la questione sollevata dal deputato Riccio sarà esaminata all'interno del Fondo del dipartimento della protezione civile per le calamità naturali.

Ettore PERETTI (UDC), nel concordare con le osservazioni del deputato Alberto Giorgetti, sottolinea, anche a nome del proprio gruppo, l'importanza che deve essere accordata ai sistemi fieristici, con particolare riferimento a quello di Verona, nell'ambito del sistema economico nazionale.

Marino ZORZATO (FI), anche a nome del proprio gruppo ribadisce l'importanza dei sistemi fieristici, per i quali raccomanda, da parte del Governo, una particolare attenzione.

Michele VENTURA (DS-U), pur condividendo l'importanza da riservare ai sistemi fieristici locali, ritiene opportuno concentrarsi su una strategia economica globale che non si soffermi su specifici localismi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vianello 1.329, Zorzato 1.332 e 1.333, gli identici Stradiotto 1.331 e Zorzato 1.334, Zorzato 1.335, Dussin 1.310, Ruta 1.1940, gli identici Anna Maria Leone 1.319 e Alberto Giorgetti 1.381, Alberto Giorgetti 1.328, Dario Galli 1.314, Parolo 1.313, Caparini 1.312, Stradiotto 1.2373 si intendono accantonati.

Marino ZORZATO (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.2377, chiede che questo venga posto in votazione.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'emendamento Zorzato 1.2377, del quale è cofirmatario, chiede di conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zorzato 1.2377.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, chiarendo che l'emendamento in esame prevede la possibilità di incorporare la società Infrastrutture s.p.a. all'interno della Cassa depositi e prestiti.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), considerato che la società Infrastrutture s.p.a. è sempre stata ritenuta dal Governo fondamentale per la gestione del patrimonio dello Stato, chiede al rappresentante del Governo di conoscere le ragioni per le quali ha espresso parere favorevole sull'emendamento Zorzato 1.2377, che ne prevede la possibile incorporazione.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) osserva come sia paradossale che l'emendamento Zorzato 1.2377 prevede la sola possibilità di incorporare una società all'interno di un'altra senza averne definito condizioni e modalità. Ritene necessario chiarire la reale portata dell'emendamento Zorzato 1.2377.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), dopo aver osservato che il codice civile prevede comunque la possibilità di incorporare una società all'interno di un'altra, lamenta l'incoerenza del Governo che, dopo aver attribuito alla società Infrastrutture s.p.a. un'importanza strategica per la valorizzazione del patrimonio dello Stato, consente che se ne possa votare la possibile incorporazione mediante un emendamento al disegno di legge finanziaria, di cui oltre tutto il suo primo firmatario chiede che non sia posto in votazione. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire gli opportuni chiarimenti.

Vincenzo VISCO (DS-U) dopo aver ribadito l'inutilità dell'emendamento in esame, sottolinea come questo Governo abbia sempre sostenuto posizioni confuse sul ruolo delle società pubbliche. Ritene tuttavia che l'emendamento Zorzato 1.2377 chiarisca il vero motivo ad esso sotteso, e cioè la volontà di procedere alla liquidazione della società Infrastrutture s.p.a.

Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) chiede di sapere a chi saranno attribuite le competenze oggi esercitate dalla società Infrastrutture s.p.a., qualora questa dovesse essere incorporata all'interno della Cassa depositi e prestiti, dichiarandosi contrario a che siano assegnate a quest'ultima.

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) si associa alle sollecitazioni di chiarimenti su questo emendamento, che non ritiene comunque necessario potendosi procedere con atti amministrativi all'incorporazione della società Infrastrutture s.p.a. Si dichiara preoccupata della volontà di liquidare tale società, soprattutto alla luce dell'importanza che il Ministro dell'economia e delle finanze ha sempre attribuito alle società pubbliche.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) osserva che il vero problema legato all'esame dell'emendamento Zorzato 1.2377 è di natura squisitamente politica e va ricercato nel fallimento della strategia complessiva del Governo sull'utilizzazione del patrimonio pubblico.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) propone di accantonare l'emendamento Zorzato 1.2377.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, rispondendo alle richieste avanzate nel corso della seduta, chiarisce la posizione del Governo sulla società Infrastrutture s.p.a. Ricorda che nella legge finanziaria per il 2002 la Cassa depositi e prestiti era stata potenziata per fornire adeguati strumenti di finanziamento per la realizzazione delle varie infrastrutture. Successivamente è stata creata la società Infrastrutture s.p.a., finalizzata alla gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico. In seguito la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in un banca vera e propria mantenendo una sezione specializzata per il finanziamento degli enti locali e riservando al resto della struttura il compito di finanziare le infrastrutture pubbliche anche con il contributo del capitale privato. Ritiene pertanto che la eventuale soppressione della società Infrastrutture s.p.a. non vada considerata come la conseguenza di un fallimento della strategia governativa volta alla valorizzazione del patrimonio pubblico, bensì come una mera opera di razionalizzazione delle strutture destinate al finanziamento delle infrastrutture. Condivide pertanto l'opportunità che l'emendamento Zorzato 1.2377 venga accantonato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zorzato 1.2377 e Antonio Pepe 1.2207 si intendono accantonati.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) intervenendo sul proprio emendamento 1.2223, osserva che esso è stato sottoscritto dai deputati dei gruppi della Margherita e dei Ds eletti nella provincia di Torino. Dopo aver illustrato il contenuto dell'emendamento, volto ad assicurare un fondo per il finanziamento dello sviluppo economico della Valle di Susa connesso alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, invita il Governo ad agire con la massima cautela sul piano dell'ordine pubblico relativamente alle manifestazioni di protesta in corso. Ritiene che debbano comunque essere fornite adeguate assicurazioni agli abitanti delle zone coinvolte in ordine al problema della salute ed all'impatto del cantiere di lavoro sul territorio interessato.

Michele VENTURA (DS-U) condivide la necessità segnalata dal deputato Morgando circa l'opportunità di tranquillizzare gli abitanti della Valle di Susa sotto il profilo della salute e dell'impatto del cantiere sul territorio, per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) non condivide l'opportunità di procedere alla votazione dell'emendamento Morgando 1.2223, se non dopo che sia maturata, anche all'interno dei gruppi politici di opposizione, una posizione politica definitiva sulla questione della costruzione della linea dell'alta velocità ferroviaria Torino-Lione, ed invitando comunque il Governo ad usare la massima cautela nel corso delle operazioni di polizia attualmente in corso nella Valle di Susa.

Valter ZANETTA (FI) ritiene che il Governo e il relatore debbano considerare con particolare attenzione il contenuto dell'emendamento Morgando 1.2223, eventualmente valutando un suo accoglimento con una parziale riformulazione.

Ettore PERETTI (UDC) rileva che, per un verso, è necessario considerare l'esigenza di accelerare i programmi per la realizzazione dell'alta velocità, che sono di vitale importanza per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e, per l'altro, è opportuno valutare l'impatto che cantieri di lunga durata potranno avere sull'orografia del territorio e sulle popolazioni ivi residenti. È necessario, quindi, trovare un punto di equilibrio tra la necessità di adeguate infrastrutture e la richiesta di mantenimento degli *standard* di vita delle popolazioni locali. Propone, pertanto, al Governo e al relatore di valutare attentamente l'emendamento Morgando 1.2223.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Morgando 1.2223, ritiene che tale emendamento possa fornire una risposta al miglioramento della

qualità della vita in Val di Susa, garantendo, nel contempo, la realizzazione di una grande infrastruttura strategica per la competitività del Paese, come la costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. A suo avviso, quindi, il Governo dovrebbe valutare con attenzione il contenuto di tale emendamento.

Alberto GIORGETTI (AN) sollecita, a nome del suo gruppo, il Governo e il relatore ad affrontare la questione di cui si discute, che è estremamente seria, in quanto l'opera di costruzione della linea ferroviaria dell'alta velocità Torino-Lione ha un impatto rilevante sul territorio. Ritiene però che sul punto occorra svolgere un'accurata riflessione, atteso che analoghe situazioni sul territorio nazionale meritano una risposta da parte del Governo. Il rischio è, quindi, quello di creare un precedente, che apra il varco ad altre similari questioni, con esiti imprevedibili dal punto di vista finanziario, considerato che sarebbero necessarie ingenti risorse per far fronte a tali delicate situazioni.

Marino ZORZATO (FI) reputa opportuno che il problema di cui si discute sia affrontato in sede di legge finanziaria. Nel considerare condivisibile il contenuto dell'emendamento Morgando 1.2223, ritiene che tale emendamento possa essere momentaneamente accantonato, aprendo un confronto con l'opposizione, anche se probabilmente in questo momento l'approvazione di questo emendamento rischierebbe di aprire una frattura nel centrosinistra, stante il dibattito in corso tra gli stessi sindaci dell'Unione, come peraltro confermato dal deputato Russo Spena.

Antonio LEONE (FI), nel reputare estremamente seria la questione posta dall'emendamento Morgando 1.2223, fa presente però che non sono chiari quali saranno gli interventi di riduzione dell'impatto sul territorio della valle delle attività di cantiere connesse con la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. Il sospetto, infatti, è che si tratti di un contentino da dare alle popolazioni locali per calmare le proteste in corso da giorni. Rileva, inoltre, che non è chiara la posizione dell'Unione sul punto, in quanto se, da un lato, si chiedono interventi per risolvere la situazione, dall'altro, sono in corso riunioni tra i sindaci per decidere il da farsi. Concorda, infine, sull'opportunità di accantonare l'emendamento Morgando 1.2223.

Luigi OLIVIERI (DS-U) ritiene che, a fronte del comportamento corretto dell'opposizione di fronte a una questione così seria, e da tutti condivisa, siano inaccettabili gli interventi provocatori dei deputati della maggioranza, che fingono di non capire i termini reali della situazione. Non v'è dubbio, infatti, che gli incontri tra i sindaci degli enti territoriali interessati dalla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione prescindano dalla problematica posta dai contenuti dell'emendamento Morgando 1.2223, che ha il merito di avere portato all'attenzione della Commissione una questione di grande attualità. Ritiene quindi che l'emendamento debba essere accantonato ed eventualmente riformulato con l'accordo del Governo.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che l'emendamento Morgando 1.2223 rappresenti l'occasione per discutere di una questione seria, da non strumentalizzare. Fa presente, quindi, l'opportunità di ascoltare le istanze provenienti dalle popolazioni locali, che meglio possono comprendere le esigenze del territorio. È, quindi, necessario che il Governo ponga la dovuta attenzione alle richieste provenienti dal territorio.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, avverte che sulla problematica evidenziata nel corso del dibattito si confronterà con il Governo, al fine di individuare una corretta soluzione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che in questa, come in altre opere infrastrutturali, c'è un problema di «compensazioni ambientali», che normalmente è risolto in sede di conferenza dei servizi in fase di progettazione definitiva. Ritiene, pertanto, che sia prematuro intervenire in questa

fase con riferimento alla costruzione della linea ferroviaria per l'alta velocità in Val di Susa, in quanto l'opera è ancora in una fase iniziale. A suo avviso, inoltre, desta perplessità la modalità con la quale l'emendamento Morgano 1.2223 intende intervenire per risolvere il problema.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel segnalare che l'emendamento 1.2223 pone la dovuta attenzione allo sviluppo socio-economico del territorio, ritiene che l'istituzione del fondo di 25 milioni di euro previsto dall'emendamento, rappresenti una opportuna soluzione per risolvere il problema della Val di Susa, in quanto accompagnerebbe la realizzazione dell'opera. Ritiene, infine, che l'emendamento possa essere accantonato in modo da trovare un'intesa con il Governo per un'eventuale riformulazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel dibattito, ritiene che l'emendamento Morgando 1.2223 possa essere accantonato. Avverte, inoltre, che i successivi emendamenti Oliverio 1.2255, Mantini 1.2257, Vigni 1.2504, Molinari 1.2517 e Zanella 1.1486, vertenti sulla materia delle infrastrutture, saranno accantonati, per consentirne l'esame unitamente ad altri emendamenti vertenti su analoga materia. Si intendono, inoltre, accantonati gli emendamenti Russo Spina 1.352 e 1.353, che verranno esaminati nel prosieguo dell'esame. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo e al relatore di esprimere i pareri sugli emendamenti Sandri 1.3462 e Giovanni Bianchi 1.348.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sandri 1.3462 e Giovanni Bianchi 1.348.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli emendamenti Sandri 1.3462 e Giovanni Bianchi 1.348.

Michele VENTURA (DS-U) chiede di accantonare l'emendamento Agostini 1.363.

Gianfranco BLASI (FI) rileva l'opportunità di accantonare il suo emendamento 1.2405, atteso che sono stati presentati altri emendamenti volti ad affrontare la situazione emergenziale determinata da eventi sismici. Al riguardo, richiama l'attenzione sull'emendamento 1.2089, segnalando che in materia di calamità naturale conseguenti ad eventi sismici, da un lato, sono stati concessi mutui a sostegno della ricostruzione sui quali si è svolto un costante monitoraggio e, dall'altro, si è lavorato sul terreno della prevenzione individuando in tal senso metodologie innovative per mitigare i rischi sul territorio nazionale. Ritiene quindi che tali emendamenti debbano essere valutati congiuntamente in quanto vertenti su tematiche strettamente connesse.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti Agostini 1.363, Blasi 1.2405, Agostini 1.361, Abbondanzieri 1.360, Parolo 1.356, Tamburro 1.355 e Bertucci 1.2677, in quanto vertenti tutti su interventi a sostegno di zone colpite da calamità naturali. Sono altresì accantonati gli emendamenti Scherini 1.133 e Mazzoni 1.2312, in quanto vertenti su analoga materia.

Chiede quindi al rappresentante del Governo e al relatore di esprimere il parere sugli identici emendamenti Scherini 1.132 e Zacchera 1.135, sull'emendamento Boato 1.125, nonché sugli identici emendamenti Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Scherini 1.132 e Zacchera 1.135, sull'emendamento Boato 1.125, nonché sugli identici emendamenti Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130.

Il viceministro Giuseppe VEGAS in merito agli identici emendamenti Scherini 1.132 e Zacchera 1.135, nonché Boato 1.125, fa presente che la compensazione finanziaria in essi prevista non è necessaria ed esprime pertanto parere favorevole a condizione che siano formulati nel senso di sopprimere la copertura finanziaria. Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130, che si limitano a sopprimere il comma 71 dell'articolo 1 e non recano alcuna copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constatato che i presentatori degli identici emendamenti Scherini 1.132 e Zacchera 1.135, nonché Boato 1.125 riformulano i propri emendamenti nel senso di sopprimere la copertura finanziaria, pone in votazione i predetti emendamenti così riformulati, congiuntamente agli identici emendamenti Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130, a loro volta identici ai precedenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Scherini 1.132, Zacchera 1.135, Boato 1.125, come riformulati, nonché Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130 (*vedi allegato 2*).

Valter ZANETTA (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.1997, chiede che sia posto in votazione ovvero che sia momentaneamente accantonato nel caso in cui si ravvisino difficoltà.

Gianpietro SCHERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Zanetta 1.1997, che trasferisce alle province montane il demanio idrico. Chiede, quindi, al Governo di valutare con particolare attenzione questo emendamento, che interessa una tematica attesa dalle province montane.

Luigi OLIVIERI (DS-U), nell'associarsi alle riflessioni svolte dai deputati Zanetta e Scherini, fa presente che si tratta di una questione particolarmente rilevante per le province montane. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Massimiliano DE SENEEN (AN) rileva l'opportunità che si valuti se dall'emendamento Zanetta 1.1997 derivino effetti negativi sull'assetto delle autorità d'ambito.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, rileva l'opportunità di accantonare l'emendamento Zanetta 1.1997.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Zanetta 1.1997.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zanetta 1.1997 si intende accantonato.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo e al relatore di esprimersi sull'emendamento Nicotra 1.136.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Nicotra 1.136.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Nicotra 1.136.

Roberto GUERZONI (DS-U), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Duilio 1.3995, insiste per la sua votazione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Duilio 1.3995.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Duilio 1.3995

Pietro MAURANDI (DS-U), illustrando l'emendamento 1.1926 di cui è primo firmatario, ricorda di aver presentato un analogo emendamento al decreto-legge n. 203 del 2005. Rileva l'opportunità che il Governo fornisca una risposta in ordine alla questione posta dall'emendamento, che si prefigge di trovare una soluzione alla definizione dei rapporti finanziari tra Stato e regione Sardegna, con particolare riferimento alla quota spettante alla regione Sardegna in materia di compartecipazione all'IRPEF e di IVA. Ritieni che tale situazione anomala debba essere corretta attraverso la definizione di un accordo tra lo Stato e la regione. A suo avviso, infatti, l'attuale Governo, pur non essendo responsabile di un problema che si trascina da anni, deve farsene carico e dare un segnale, concedendo almeno un'anticipazione delle somme pregresse rivendicate dalla regione sulla base di un accordo tra lo Stato e la regione medesima.

Giovanni MARRAS (FI), nel ricordare che la questione di cui si discute è stata sottoposta costantemente all'attenzione della Commissione, osserva che il presente disegno di legge finanziaria non può certo colmare un debito, che ha raggiunto ormai un livello consistente. Concorda, pertanto, sulla necessità di concedere un'anticipazione alla Regione Sardegna. Ricorda, peraltro, che sul punto è in corso un'interlocuzione tra lo Stato e la regione Sardegna e che è nell'interesse di tutti trovare una soluzione evitando strumentalizzazioni.

Massimiliano DE SENEEN (AN), intervenendo sull'emendamento Maurandi 1.1926, nel segnalare la gravità del problema derivante dai trasferimenti statali non concessi alla regione Sardegna per quanto dovuti, ritiene che non si debba dare solo un segnale, ma piuttosto si debba intervenire in maniera rilevante per individuare una soluzione a tale annosa questione.

Vincenzo VISCO (DS-U), intervenendo sui lavori della Commissione, nel rilevare che la Commissione sta procedendo a rilento nell'esame degli emendamenti, in attesa dell'emendamento del relatore, ricorda che la settimana scorsa ha posto il problema dell'affidabilità della manovra di finanza pubblica e della necessità di eventuali manovre correttive. Tale questione è particolarmente rilevante nella giornata di oggi, alla luce di quanto si sta verificando a Bruxelles presso la Commissione europea, nell'ambito del negoziato sul bilancio comunitario. Ritieni che il presidente debba chiedere al Governo di aggiornare la Commissione sulla base di quanto sta accadendo, poiché ci sono delle questioni controverse nella manovra che non possono essere ignorate. Si tratta, in primo luogo, dei contratti nel pubblico impiego, che rischiano di creare un effetto perverso sull'indebitamento del 2006; c'è poi la questione del cofinanziamento dei fondi europei, in quanto l'attuale rimodulazione della Tabella F implica di fatto una rinuncia alle risorse comunitarie che il Paese non si può permettere; a ciò si aggiungano i dubbi sulla spesa sanitaria, sugli stanziamenti di ANAS e Ferrovie dello Stato S.p.a, nonché sull'incidenza sul gettito ICI della norma che esenta gli enti religiosi dal versamento di tale tributo. Ritieni che sia in dubbio il perseguimento dell'obiettivo del 3,8 per cento del rapporto deficit/PIL, e che anzi si rischia di sfiorare di un punto il predetto obiettivo. Alla luce di quanto rilevato, segnala le necessità che il prospettato maxi-emendamento del relatore sia corredato di una relazione tecnica, atteso che tale emendamento potrebbe recare misure finanziarie correttive.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel ricordare che la Commissione europea sta esaminando l'affidabilità della manovra in discussione richiedendo elementi di informazione al Governo italiano, precisa che la questione posta dall'emendamento Maurandi 1.1926 è stata oggetto di numerosi incontri tra Stato e Regione. Il problema è noto in quanto si tratta della corresponsione della quota di compartecipazione dell'IRPEF e dell'IVA, di spettanza della Sardegna. Per quanto riguarda la quota di compartecipazione IRPEF, fa presente che sono in corso verifiche per valutare da cosa dipenda l'anomalia di tale situazione. Con riferimento all'IVA, nel ricordare che lo statuto sardo prevede che l'IVA venga attribuita in misura sufficiente ad assicurare lo svolgimento delle funzioni normali della regione, osserva che in questo caso le anomalie vanno valutate correlandole alle funzioni statutarie della regione. Ritiene, inoltre, che siano infondate le richieste volte a sanare le situazioni pregresse, in quanto fino al 2003 c'è stato un accordo tra Stato e Regione in tal senso. Ritiene quindi che sia ingiustificato esasperare la situazione.

Pietro MAURANDI (DS-U), dichiarando preliminarmente di condividere l'opportunità di accantonare il suo emendamento 1.1926, al fine di dar luogo ad opportuni approfondimenti, rappresenta il fermo convincimento che occorra intervenire tempestivamente al fine di assicurare il superamento delle macroscopiche anomalie di cui è vittima la regione Sardegna, ingiustamente penalizzata, con palese violazione degli ineludibili dettami contemplati nella legge costituzionale n. 3 del 1948. Nel rilevare quindi la necessità che le risorse spettanti alla regione Sardegna in applicazione della legge costituzionale testé indicata siano ad essa erogate in modo sollecito, riconosce la difficile fase economico-finanziaria vissuta dal Paese, rappresentando l'esigenza che siano individuati i percorsi più consoni ad assicurare una primaria soluzione delle delicate questioni problematiche evidenziate nella sua proposta emendativa, di cui sottolinea la pregnanza dei contenuti. Reputa fondamentale che, in virtù di uno specifico accordo tra il Governo e la regione Sardegna, sia definito l'ammontare delle risorse spettanti alla regione medesima, rappresentando altresì l'opportunità che, in attesa della definizione di tali risorse, la quota variabile sull'imposta del valore aggiunto sia determinata in 7/10 per l'anno 2006. Considera parimenti essenziale che siano autorizzati specifici limiti d'impegno per la regione Sardegna, a titolo di acconto sul gettito derivante dalle imposte sul reddito.

Giovanni MARRAS (FI) rileva l'opportunità che, in riferimento alla delicata questione delle risorse spettanti alla Sardegna non ancora erogate, si attendano le specifiche trattative sul punto tra il Governo e la regione medesima. Coglie altresì l'occasione per osservare come soltanto una minima percentuale dei finanziamenti destinati alla Sardegna in virtù della «legge-obiettivo» sia stata effettivamente spesa, manifestando quindi la convinzione che tale regione debba attivarsi al fine di procedere ad una tempestiva utilizzazione dei fondi erogati a suo favore. Considera infine opportuno che, a seguito di una specifica trattativa tra il Governo e la regione Sardegna, si provveda alla sollecita destinazione di un congruo anticipo delle risorse spettanti alla regione, al fine di consentire alla medesima di fronteggiare i debiti cui è sottoposta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Maurandi 1.1926 s'intende accantonato.

Stefano SAGLIA (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4033, sottolineando la pregnanza dei contenuti da esso recati. Nel ritenere essenziale che si intervenga al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, promuovendo l'uso di prodotti ecocompatibili, rileva con sconcerto come l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti risulti nel Paese particolarmente elevata, in antitesi a quanto accade nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea. Giudica quindi fondamentale che si individuino percorsi virtuosi atti a promuovere l'utilizzo di prodotti alternativi alla benzina, anche in considerazione del costante aumento del prezzo della medesima, che si ripercuote negativamente sul potere di acquisto della popolazione italiana. Propone,

conclusivamente, di accantonare l'emendamento in esame, ove il Governo manifesti disponibilità all'approfondimento delle delicate e importanti questioni in esso segnalate.

Massimo POLLEDRI (LNFP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Saglia 1.4033, raccomandandone l'approvazione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, condivide l'opportunità che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Saglia 1.4033, al fine di dar luogo ad esaurienti approfondimenti.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conviene sull'opportunità di accantonare l'emendamento Saglia 1.4033.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Saglia 1.4033 s'intende accantonato.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva l'opportunità che il ministro Tremonti intervenga nella seduta di domani, anche al fine di render noti gli esiti dei colloqui in sede comunitaria che avranno luogo nella giornata odierna. Ritiene essenziale che il Ministro offra chiarimenti sulla manovra in esame che, secondo i preannunciati intenti del Governo, dovrebbe garantire il rientro del *deficit* al 3,8 per cento, al fine di scongiurare l'attivazione della procedura di infrazione per *deficit* eccessivo da parte dei competenti organismi comunitari. Considera inoltre fondamentale che il maxiemendamento, preannunciato dal relatore, sia corredato da relazione tecnica, al fine di comprenderne gli effetti e l'impatto sulla finanza pubblica.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), concordando con i rilievi testé formulati dal deputato Mariotti, ritiene che l'intervento del Ministro sia fondamentale per assicurare una corretta prosecuzione dei lavori afferenti alla manovra di bilancio. Rileva in particolare la necessità che siano chiariti punti nodali delicati, quali quelli attinenti alle prospettive dei saldi e in generale alle diverse misure recate dal disegno di legge finanziaria che risultano funzionali ad assicurare il rientro del debito e del *deficit* nei ranghi statuiti in sede comunitaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che si attiverà al fine di rappresentare al ministro Tremonti la richiesta, emersa nella seduta odierna, di un suo intervento nel prosieguo dei lavori della Commissione afferenti alla manovra di bilancio in titolo. Sospende quindi la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle 14.30.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 15.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcora 1.4046 e 1. 4114, Volontè 1.4133, Angela Napoli 1.4134, Colasio 1.4233, Vigni 1.4358, Benvenuto 1.62, Parolo 1.2853, Realacci 1.3114, Rosato 1.3659 e Antonio Pepe 1.4085.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone di riformulare l'emendamento Guido Dussin 1.3142, nel senso di aggiungere dopo le parole: «negli impianti dagli stessi utilizzati» le seguenti: «rivolta all'interno degli impianti stessi» e di espungere la parte relativa alla copertura finanziaria.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) riformula l'emendamento Guido Dussin 1.3142, di cui è cofirmatario, nel senso indicato dal relatore.

Gianfranco BLASI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Guido Dussin 1.3142, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guido Dussin 1.3142 (*nuova formulazione*) e respinge l'emendamento Leo 1.4271.

Ettore PERETTI (UDC) invita la Commissione ad approvare l'emendamento Volontè 1.1646.

Giovanni MARRAS (FI) e Guido DUSSIN (LNFP) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Volontè 1.1646.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Volontè 1.1646.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Volontè 1.1646.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Osvaldo Napoli 1.2727 risulta assorbito.

Ettore PERETTI (UDC) propone l'accantonamento dell'emendamento Volontè 1.3032.

Stefano SAGLIA (AN) concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Volontè 1.3032, stante la delicatezza della tematica nel medesimo affrontata, afferente a specifici profili connessi alla tutela del risparmio, che risulta peraltro essere oggetto di un disegno di legge *ad hoc*, all'esame della Camera.

Luca VOLONTÈ (UDC), pur prendendo favorevolmente atto del preannunciato impegno del Governo di affrontare la tematica attinente al regime tributario delle fondazioni nel disegno di legge sul risparmio, rileva come tale tematica non risulti estranea ai contenuti propri del disegno di legge finanziaria, atteso che risulta essere stata oggetto di interventi nelle scorse manovre di finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario in ordine all'emendamento Volontè 1.3032.

La Commissione respinge l'emendamento Volontè 1.3032.

Gianfranco BLASI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paroli 1.1903, raccomandandone l'approvazione. Reputa infatti che le previsioni dal medesimo recate siano particolarmente condivisibili, essendo volte a far rientrare nel novero degli interventi deducibili le spese concernenti collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti d'allarme ubicati presso le abitazioni private ed attività produttive. Ritiene quindi che si sia di fronte ad una apprezzabile norma volta ad incentivare la sicurezza dei cittadini.

Pietro MAURANDI (DS-U) avanza il dubbio che l'intervento prefigurato nell'emendamento Paroli 1.1903 possa risultare oneroso.

Il sottosegretario di Stato Maria Teresa ARMOSINO propone di accantonare l'emendamento Paroli 1.1903, al fine di effettuare opportuni approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Paroli 1.1903 s'intende accantonato.

Avverte quindi che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.4547, 1.4548, 1.4549 e 1.4550 (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle 18.30 della giornata odierna.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, nell'illustrare le proposte emendative presentate, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.4549, con cui si è inteso intervenire in riferimento al patto di stabilità interno. Si assicura il pieno recepimento dei recenti dettami della Corte costituzionale in materia, conseguentemente tutelandosi l'autonomia degli enti locali nel riparto delle risorse ad essi erogate. Specifica poi che si escludono dal patto in oggetto altre forme di spesa finanziate dalle dismissioni e dal maggior gettito acquisito dai comuni attraverso la partecipazione all'accertamento previsto dal decreto legge n. 203 del 2005. È inoltre differito il termine per l'approvazione dei bilanci e consentito agli enti territoriali di introdurre un concordato preventivo, cui sono ammessi categorie di soggetti specificatamente determinate. Ritiene quindi di aver pienamente accolto i rilievi emersi nel corso della discussione attinente alle delicate e complesse tematiche in esame, garantendo comunque il rispetto dei saldi previsti. Per quanto concerne il settore della sanità, rileva che con il suo emendamento 1.4548 viene stabilito il criterio del riparto del Fondo sulla base del numero dei residenti, al fine di appianare i debiti pregressi della spesa sanitaria. È inoltre definito puntualmente il nuovo regime economico dei medici specializzandi.

Viene altresì modificata parzialmente la disciplina sulla cessione del quinto dello stipendio. L'emendamento interviene poi in materia di contenimento della spesa, prevedendo in particolare che i proventi delle dismissioni degli immobili siano destinati al Fondo di ammortamento dei titoli di stato al fine di ridurre il debito pubblico. È altresì introdotto il principio delle pubbliche amministrazioni assumano impegni per dodicesimi e vengono inserite regole per l'acquisto di beni e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la definizione dei prezzi e avvalendosi della CONSIP. È inoltre rafforzato il presidio del controllo della Corte dei conti per la verifica dell'attendibilità dei dati trasmessi ed è consentita l'assunzione di personale volto a recuperare l'evasione contributiva. Fa poi presente che sono introdotte disposizioni limitative dei trattamenti di favore relative ad alcune categorie del personale della pubblica amministrazione.

Guido CROSETTO (FI) rileva l'opportunità di sospendere la seduta per trenta minuti, al fine di consentire un ponderato esame delle proposte emendative presentate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che intende sospendere la seduta alle 17.30, assicurando in tal modo congrui margini temporali ai fini dell'esame degli emendamenti del relatore e dell'eventuale presentazione dei subemendamenti da parte dei deputati interessati.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che sarebbe opportuno procedere anticipatamente alla sospensione della seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accedendo alle richieste avanzate, avverte che procederà alla sospensione della seduta intorno alle 16.30.

Paola MANZINI (DS-U), intervenendo in ordine all'emendamento 1.4549 del relatore, sottolinea il singolare dato che il comma 48-*bis* - che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 alle autonomie territoriali periferiche - non contempla il riferimento anche al comma 40 del disegno di legge finanziaria. Nel ritenere assolutamente inopportuna e scorretta la riduzione prevista nel comma 40 del dieci per cento delle indennità di funzioni e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali, sottolinea la necessità di adeguare tali

emolumenti all'andamento del costo della vita, considerato che essi risultano immutati dall'anno 2000. Invita pertanto il relatore a considerare la possibilità di riformulare l'emendamento 1.4549, prevedendo anche il riferimento al comma 40 all'interno del comma 48-*bis*.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), intervenendo in ordine all'emendamento Bimbi 1.3407, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che il medesimo affronta, analogamente ad altre proposte emendative presentate da altri esponenti dell'opposizione, la delicata tematica della ricerca, al fine di assicurarne il necessario rilancio.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Bimbi 1.3407.

Il sottosegretario di Stato Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bimbi 1.3407.

Antonio LEONE (FI) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.2792, di cui è primo firmatario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Antonio Leone 1.2792 s'intende accantonato.

Michele VENTURA (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grignaffini 1.2804, ritenendo rilevante l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle spese di funzionamento degli istituti di alta cultura.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Grignaffini 1.2804.

Il sottosegretario di Stato Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Grignaffini 1.2804.

Alfiero GRANDI (DS-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.68, di cui è primo firmatario, giudicando essenziale che siano destinati congrui finanziamenti a favore del sistema fieristico nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Grandi 1.68.

Gianfranco BLASI (FI), nel reputare fondamentale che si individuino percorsi virtuosi atti ad assicurare l'incentivazione del sistema fieristico italiano, invita la Commissione a porre particolare attenzione sugli apprezzabili contenuti recati dal suo emendamento 1.3022. Fa presente che, proprio al fine di promuovere l'attività dei centri fieristici, si propone di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP una quota degli utili impiegati negli investimenti in determinati beni strumentali.

Alberto GIORGETTI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Blasi 1.3022, raccomandandone l'approvazione. Segnala inoltre che il suo emendamento 1.328, precedentemente accantonato, persegue analoghe importanti finalità.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene opportuno verificare se il testo recato dall'emendamento Blasi 1.3022 non riproduca una norma già vigente. Al riguardo richiama le disposizioni in materia di centri fieristici contenuti nel decreto-legge n. 115 del 2005.

Guido CROSETTO (FI), dopo aver precisato che l'emendamento Blasi 1.3022 riproduce il testo dell'articolo 17 del disegno di legge in materia di competitività, ancora giacente al Senato, avverte che la disposizione recata dall'emendamento in oggetto è contenuta altresì in una proposta emendativa di cui è primo firmatario e riproduttiva dell'intero testo del disegno di legge in materia di competitività, di cui auspica l'approvazione. Propone quindi di accantonare l'emendamento Blasi 1.3022.

Alfiero GRANDI (DS-U), osservando come gli interventi volti ad incentivare la competitività del sistema siano stati comunque oggetto di diversi provvedimenti, ritiene preferibile procedere in ogni caso alla votazione dell'emendamento Blasi 1.3022, recante disposizioni volte ad incentivare il sistema fieristico nazionale. Sottoscrive quindi l'emendamento Blasi 1.3022.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ritenendo condivisibili nel merito le disposizioni recate dall'emendamento Blasi 1.3022, reputa la relativa compensazione inadeguata e comunque preferibile procedere ad un coordinamento con quanto previsto dall'emendamento di iniziativa del deputato Crosetto sulla medesima materia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della generale condivisione sul merito dell'emendamento Blasi 1.3022, ma ritenendo comunque necessario procedere ad opportune verifiche, avverte che l'emendamento Blasi 1.3022 deve intendersi accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 1.72.

Ivo COLLÈ (Misto-minoranze linguistiche), intervenendo con riferimento all'emendamento Detomas 1.78 di cui è firmatario, ne propone l'accantonamento in attesa di esaminare l'emendamento del relatore relativo al Patto di stabilità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Detomas 1.78 deve ritenersi accantonato e propone di accantonare altresì tutti gli emendamenti relativi alla materia del Patto di stabilità, che verranno esaminati contestualmente all'emendamento del relatore.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), facendo presente che la materia del Patto di stabilità da colleghi che non potranno partecipare ai lavori della Commissione nella giornata di domani, propone che tale tema non sia affrontato nella seduta serale di oggi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, ove possibile, terrà conto della richiesta del deputato Morgando.

La Commissione respinge l'emendamento Finocchiaro 1.181.

Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 1.179, fa presente che esso è volto a destinare risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007, rispetto ai quali non è previsto alcuno stanziamento. Al riguardo, fa inoltre presente che le cifre inserite nel disegno di legge finanziaria sono volte esclusivamente a finanziare la vacanza contrattuale del comparto statale, senza destinare risorsa alcuna al comparto pubblico, che comprende, tra l'altro, i dipendenti del sistema sanitario e degli enti locali. Ritiene necessario stanziare risorse che consentano di quantificare realisticamente gli oneri necessari, tenuto conto anche dell'inflazione programmata

nonché del suo scarto con l'inflazione reale. Tali dati appaiono necessari anche al fine di individuare le direttive che il Governo dovrà impartire all'ARAN in vista del rinnovo contrattuale. Ritiene indifferibile l'esigenza di procedere a tali stanziamenti, poiché, altrimenti, la finanziaria che sarà varata il prossimo anno dovrà farsi carico di stanziare risorse decisamente ingenti.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva come l'assenza nella legge finanziaria di fondi destinati ai bienni successivi ai fini del rinnovo contrattuale non sia una novità. In assenza del rinnovo contrattuale, si supplisce infatti con le indennità di vacanza contrattuale, essendo peraltro difficile procedere alla contrattazione per i futuri bienni nel momento in cui è ancora in corso la definizione dei contratti precedenti.

Con riguardo alle risorse stanziare per la contrattazione collettiva per il biennio in corso, osserva come il disegno di legge finanziaria introduca un incremento dei fondi a ciò destinati, che supera il tasso di inflazione reale e non programmato così che l'attuale stagione di rinnovo contrattuale può essere giudicata positivamente.

La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 1.179.

Guido CROSETTO (FI), tenuto conto che il suo emendamento 1.178 è ricompreso in uno degli emendamenti testé presentati dal relatore, lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Delbono 1.184.

Roberto GUERZONI (DS-U) illustra il suo emendamento 1.266, sottolineando come esso sia volto ad espungere, al comma 121, il limite di spesa per assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limite che rappresenta, in particolare per gli enti locali, un serio ostacolo alla funzionalità dei servizi elargiti. In particolare, denuncia la iniquità di un sistema che consente la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dallo Stato laddove gli enti locali sono impossibilitati a procedere alla stabilizzazione del personale precedentemente assunto a tempo determinato.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Guerzoni 1.266, in quanto la sua approvazione comporterebbe un incremento della spesa pubblica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal deputato Guerzoni per i rinnovi contrattuali del personale precario, fa presente che la disposizione recata dal comma 121 è formulata in modo flessibile e che il disegno di legge finanziaria provvede altresì ad una cospicua immissione in ruolo di personale.

La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 1.266, nonché l'emendamento Garagnani 1.3422.

Carla CASTELLANI (AN), intervenendo sul suo emendamento 1.275, fa presente che esso è volto ad aggiungere, tra gli enti di cui al comma 122 - per i quali sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di nuovi contratti - anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Al riguardo, precisa che il suddetto emendamento non necessita di copertura finanziaria in quanto non suscettibile di produrre oneri a carico del bilancio degli enti stessi.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che disposizioni in materia di nuove assunzioni producono costi che necessiterebbero una quantificazione.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) dichiara, sull'emendamento Castellani 1.275, voto favorevole ritenendo che le nuove assunzioni da parte degli enti di ricerca non determinano un aggravio degli oneri a carico dei bilanci di funzionamento degli enti medesimi. Tale proposta emendativa rappresenta un fatto positivo senza comportare un aggravio per i conti pubblici. Ritiene quindi opportuno procedere alla votazione dell'emendamento in oggetto.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) sottoscrive l'emendamento Castellani 1.275, ritenendo importante che nell'elenco di cui al comma 122 siano ricompresi anche gli istituti zooprofilattici e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, consentendo così loro di procedere a nuove assunzioni.

Lino DUILIO (MARGH-U) richiamando le considerazioni dei deputati Mariotti e Digioia, dichiara voto favorevole sull'emendamento Castellani 1.275.

Antonio LEONE (FI) sottoscrive l'emendamento Castellani 1.275.

Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che, nell'ambito dell'elenco di enti di cui al comma 122, ve ne sono alcuni per i quali è consentita assunzione di personale a tempo determinato in deroga ai limiti vigenti, altri per i quali tale assunzione è consentita solo in quanto agli oneri relativi si faccia fronte mediante fondi provenienti dall'esterno. Nel caso in cui gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali fossero inseriti nel primo elenco, la suddetta disposizione risulterebbe priva di copertura finanziaria in quanto il finanziamento stesso dovrebbe dipendere da risorse proprie degli enti medesimi.

Carla CASTELLANI (AN), facendo presente in via preliminare che, essendo stato il suo emendamento dichiarato ammissibile, dovrebbe recare adeguata copertura, manifesta comunque la propria disponibilità a riformularlo nel senso di limitarne la portata ai soli istituti zooprofilattici sperimentali, riducendo così i relativi oneri.

Giancarlo GIOGETTI, *presidente*, ritiene che la proposta di riformulazione dell'emendamento Castellani 1.275 potrebbe ritenersi ammissibile in quanto determinerebbe una notevole riduzione degli oneri che la formulazione originaria avrebbe determinato.

Il viceministro Giuseppe VEGAS propone di riformulare l'emendamento Castellani 1.275 nel senso di sopprimere il riferimento agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di inserire la novella recata dalla proposta non dopo le parole: «l'istituto superiore di sanità», bensì dopo le parole: «e le scuole superiori ad ordinamento speciale».

Carla CASTELLANI (AN) accetta la proposta di riformulazione del viceministro Vegas.

La Commissione approva l'emendamento Castellani 1.275 (*nuova formulazione*).

La Commissione respinge l'emendamento Moroni 1.272.

Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sul suo emendamento 1.284, fa presente che esso è volto ad aggiungere, nell'ambito degli enti esentati dalla riduzione degli stanziamenti del 10 per cento per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, anche il personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Pietro MAURANDI (DS-U) dichiara voto contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 1.284 in quanto volto ad aggiungere personale ulteriore a quello cui non si applica la riduzione del 10 per

cento per le remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Tale elenco contempla infatti esenzioni rispetto a prestatori di servizi omogenei, laddove l'inclusione del personale dipendente dall'Ispettorato centrale repressione frodi, rischierebbe di creare una disparità di trattamento con altri enti non contemplati dal comma medesimo.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 1.284.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 1.284. Respinge quindi gli emendamenti Milana 1.287, Stradiotto 1.286, Russo Spena 1.294 e Stradiotto 1.403.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che gli emendamenti Bruno 1.2912 e Alberto Giorgetti 1.418 appaiono meritevoli di attenta riflessione. Ne propone quindi l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Reduzzi 1.442.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Antonio Leone 1.938, Ramponi 1.2413, Annamaria Leone 1.1528, Scherini 1.986 e Anedda 1.455 s'intendono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Russo Spena 1.473.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, invita il deputato Russo a ritirare il suo emendamento 1.3722.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento Russo 1.3722, fa presente che tale proposta emendativa è finalizzata alla buona amministrazione e a regolamentare il conferimento di incarichi a soggetti competenti eventualmente esterni alla pubblica amministrazione; essa appare quindi conforme al buon senso e non determina oneri a carico delle finanze dello Stato.

Guido CROSETTO (FI), Carla CASTELLANI (AN), Gianfranco BLASI (FI), Giuseppe TARANTINO (FI), Antonio LEONE (FI) aggiungono la propria firma all'emendamento Russo 1.3722.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, alla luce delle considerazioni del deputato Marinello, ritiene di esprimere sull'emendamento Russo 1.3722 parere favorevole.

Paola MANZINI (DS-U) ritiene che l'emendamento, oltre a recare misure finalizzate a limitare il conferimento di consulenze a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, introduce un onere aggiuntivo in capo alla Corte dei conti, chiamata a valutare ogni atto di affidamento di incarichi, con riferimento al vantaggio reale che l'amministrazione potrebbe conseguire. Tale emendamento, quindi, oltre ad aggravare il lavoro della Corte dei conti, determinerebbe l'introduzione di procedure centralizzate in controtendenza con la autonomia riconosciuta ai singoli enti.

Lino DUILIO (MARGH-U), associandosi alle considerazioni del deputato Manzini, rileva come l'emendamento Russo 1.3722, oltre a porre in discussione l'autonomia dei singoli enti, porrebbe in capo alla Corte dei conti notevoli difficoltà di carattere operativo.

Silvio LIOTTA (UDC) dichiara voto contrario sull'emendamento Russo 1.3722, ritenendo che da esso non deriverebbe alcun vantaggio reale per i singoli enti, ma solamente un limite alla flessibilità di spesa degli enti locali.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene scarsamente condivisibile la compressione delle potestà spettanti alle autonomie locali; al riguardo rileva come il relatore abbia già dovuto porre riparo, mediante la presentazione dell'emendamento in materia di Patto di stabilità, alla illegittimità costituzionale di talune disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria eccessivamente compressive delle autonomie locali. Ritiene quindi poco opportuno procedere all'approvazione di emendamenti che vadano in senso contrario.

Silvio LIOTTA (UDC) precisa come i singoli enti già dispongano di discipline assai minuziose in materia di conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni, risultando quindi l'approvazione dell'emendamento in titolo del tutto ultronea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), alla luce del dibattito testé svoltosi, propone di accantonare l'emendamento Russo 1.3722 di cui è cofirmatario, rilevando tuttavia come, a suo avviso, sia emersa in Commissione una spiccata propensione a favorire rapporti clientelari con i titolari di rapporti di consulenza esterna.

Lino DUILIO (MARGH-U) invita il deputato Marinello a considerare le motivazioni addotte a sostegno del giudizio contrario sull'emendamento in oggetto, dalle quali emerge chiaramente come non si intenda incrementare il numero delle consulenze per ragioni di tipo clientelare, ma solamente evitare una compressione delle competenze degli enti locali e non ostacolare il lavoro della Corte dei conti.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene poco opportuno che il deputato Marinello svolga in questa sede interventi di tipo demagogico tacciando i deputati dell'opposizione di dar vita ad una vera e propria catena di S. Antonio a sostegno della clientela.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Russo 1.3722 deve intendersi accantonato.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 18.45.

Michele VENTURA (DS-U) invita la presidenza a riaprire il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore, in considerazione della complessità degli stessi. Chiede inoltre al Governo di fornire alla Commissione una relazione tecnica che quantifichi gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti del relatore.

Vincenzo VISCO (DS-U) si associa alla richiesta del deputato Ventura, ricordando come già nella seduta antimeridiana, essendo stata preannunciata la presentazione di articolati emendamenti del relatore, avesse avanzato richiesta in tal senso. Rileva, al riguardo, che se gli emendamenti del relatore sono privi di effetti sui saldi, devono ritenersi inammissibili perché aventi carattere meramente ordinamentale; se invece hanno effetti sui saldi, è necessario comprendere con precisione la natura e la portata di tali effetti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, riapre il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore, fissandolo alle 19.15. Per quanto riguarda, invece, la relazione tecnica, ritiene che il viceministro Vegas potrà fornire i necessari chiarimenti in ordine agli effetti finanziari degli emendamenti del relatore nel corso della discussione degli stessi. Non sussistono pertanto

problemi di ammissibilità sotto tale profilo. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4547 del relatore, segnala che la sostituzione del comma 256 non risulterebbe allo stato ammissibile qualora restasse invariato il comma 255. Tale comma, infatti, dispone la costituzione del Fondo destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione a decorrere dal 2006, mentre la riformulazione della comma 256 dispone in ordine al finanziamento del Fondo soltanto a decorrere dall'anno 2007. Ai fini dell'ammissibilità dell'emendamento, lo stesso dovrebbe quindi essere riformulato differendo al 2007 l'istituzione del Fondo mediante modifica del comma 255. Andrebbe, inoltre, riformulato il riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*), della legge n. 468 del 1978 nel senso di precisare se si intenda fare riferimento alla tabella D allegata alla legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*) della legge n. 468 del 1978. Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se risulta idonea la copertura degli oneri prevista al comma 110-*quaterdecies*, vale a dire l'utilizzo del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge n. 148 del 1993.

Con riferimento all'emendamento 1.4548, avverte che devono considerarsi inammissibili i commi 187-*bis* e 187-*ter*, il cui contenuto corrisponde a quello degli emendamenti 1.2941 e 1.3909, già dichiarati inammissibili per estraneità di materia. Deve considerarsi altresì inammissibile il comma 304-*bis*, il cui contenuto corrisponde a quello dell'emendamento 1.1751, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Con riferimento all'utilizzo della tabella A, segnala che l'accantonamento del Ministero della salute non reca le necessarie disponibilità e che l'accantonamento del Ministero dell'economia non risulterebbe adeguatamente dotato qualora venisse approvato l'emendamento 1.4550. Con riferimento all'emendamento 1.4549, segnala che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compensatività tra gli effetti di maggiore risparmio e quelli di minore risparmio derivanti da diverse misure derivanti dall'emendamento. In particolare, appaiono suscettibili di determinare una riduzione di risparmi le disposizioni riguardanti la ridefinizione dei limiti di crescita della spesa corrente per gli enti territoriali nonché la previsione della possibilità di eccedere i vincoli di spesa nei limiti dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni mobili, dalla partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione e degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Risultano, invece, suscettibili di incrementare il risparmio le disposizioni che prevedono la restrizione dei vincoli alla crescita della spesa in conto capitale per regioni ed enti locali.

Con riferimento all'emendamento 1.4550, rileva che deve considerarsi inammissibile per estraneità di materia in quanto reca disposizioni ordinamentali il comma 303-*bis* relativo all'assetto del Dipartimento dei beni culturali stabilendo che l'istituto centrale del catalogo e della documentazione afferisca al suddetto dipartimento.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) fa presente che, senza il supporto di una relazione tecnica, la stessa presidenza avrà difficoltà a valutare l'ammissibilità dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. È evidente infatti che se non è chiaro l'impatto degli emendamenti, non può esserlo neppure quello dei subemendamenti.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che, con l'eccezione delle parti degli emendamenti del relatore già segnalate dalla presidenza, per le quali sussistevano alcuni problemi, gli emendamenti del relatore non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; anzi, contribuiscono a migliorarli. Gli oneri determinati dai singoli emendamenti del relatore, infatti, si compensano all'interno degli emendamenti stessi, e per il resto gli emendamenti recano norme di presidio, ossia norme che, se anche non migliorano i saldi, rafforzano la possibilità di conseguire gli obiettivi di saldo. Ritene, pertanto, che non si tratti di norme a carattere meramente ordinamentale. Per quanto riguarda il Fondo per l'occupazione, in particolare, rileva che esso ha capienza sufficiente, per la parte corrente.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento 1.4547 del relatore, ed in particolare sul comma aggiuntivo 110-*quaterdecies*, chiede se le risorse alle quali si attinge ai fini dell'assunzione degli ispettori del lavoro e degli ispettori tecnici ivi prevista sono quelle della Cassa integrazione guadagni. Ritiene, infatti, anche alla luce in quanto affermato dal ministro Maroni nel suo intervento in Commissione, che tali risorse non possano essere utilizzate per la finalità prevista dall'emendamento, ancorché condivisibile, in quanto si tratta di risorse già destinate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ribadire quanto da lui poc'anzi precisato, chiarisce che il problema sarà affrontato e risolto al momento in cui si passerà all'esame degli emendamenti del relatore. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, avverte che la seduta sarà sospesa dalle 21 alle 23 e proseguirà nelle ore notturne.

Avverte quindi che l'emendamento Castellani 1.1325 s'intende accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Lavagnini 1.3520.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Rossiello 1.481, sottolinea che l'ISMEA ha bisogno di personale per poter svolgere le importanti funzioni che la legge le attribuisce. Fa presente che l'emendamento non comporta maggiori spese, e permette anzi di impegnare al meglio il personale attualmente sottoutilizzato.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime perplessità sul meccanismo previsto dall'emendamento, ritenendo che non possa escludersi che l'applicazione della disciplina in materia di mobilità dei dipendenti pubblici determini un costo.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), dissentendo dal viceministro, sostiene che l'emendamento prevede il ricorso agli istituti di mobilità al fine di dare migliore utilizzo al personale già retribuito e di razionalizzare quindi le spese dell'ISMEA. Non comprende pertanto le ragioni del parere contrario.

Massimiliano DE SENEEN (AN) ritiene che l'applicazione degli istituti della mobilità al personale determini un costo aggiuntivo.

Lino DUILIO (MARGH-U) fa presente al deputato De Seneen che l'emendamento fa riferimento a dipendenti di un ente pubblico e non di un'azienda privata. Sottolinea inoltre che l'emendamento prevede il ricorso alla mobilità «nell'ambito delle disponibilità del fondo» di cui al comma 156. Concorda inoltre sul fatto che la mobilità permetterebbe di impiegare meglio il personale sottoutilizzato, facendo in modo che i compiti effettivamente eseguiti corrispondano alle retribuzioni percepite. Non comprende pertanto le ragioni del parere contrario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva che il rinvio al fondo di cui al comma 156 non è sufficiente ad escludere l'onerosità dell'emendamento, dal momento che quel fondo è stato determinato nel suo ammontare per le finalità attualmente previste nel comma stesso, per cui la previsione di una finalità aggiuntiva potrebbe rendere necessario aumentare la dotazione.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rossiello 1.481; respinge quindi gli emendamenti Blasi 1.2135, 1.2138, Stradiotto 1.483, Russo Spina 1.3185, Delbono 1.187.

Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 1.188, chiarisce che lo stesso è volto a segnalare il problema dei lavoratori precari della pubblica amministrazione. Ricordato che il comma 169 affronta il problema per 7.000 persone, ma che ve ne sono moltissime altre, ritiene necessario cominciare ad affrontare progressivamente il problema dando una indicazione di principio alle pubbliche amministrazioni.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere contrario evidenziando che il comma 169 rappresenta per l'appunto il primo passo verso l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 1.188.

Ettore PERETTI (UDC), intervenendo sull'emendamento Maninetti 1.192, ne raccomanda l'approvazione in quanto utile in vista dell'attuazione della legge Biagi. Ritiene che, ove necessario, l'emendamento potrebbe essere riformulato con la precisazione che la modifica non comporta oneri per la finanza pubblica. Invita pertanto il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, pur condividendo le considerazioni del deputato Peretti, ritiene opportuno respingere l'emendamento ai fini di una più approfondita valutazione in Assemblea.

Ettore PERETTI (UDC) insiste per la votazione dell'emendamento 1.192, che fa proprio e riformula aggiungendo, alla fine, le parole «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, e il viceministro Giuseppe Vegas si rimettono alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Maninetti 1.192 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.1941 deve intendersi accantonato in attesa dell'esame dell'emendamento 1.4549 del relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il suo emendamento 1.3725.

La Commissione respinge gli emendamenti Antonio Pepe 1.3639, 1.3640 e 1.3642, Carbonella 1.3509.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Dario Galli 1.3538 e Giudice 1.2122 devono intendersi accantonati per essere esaminati insieme con gli emendamenti del relatore.

Roberta PINOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Pisa 1.3558, di cui è cofirmatario, ricorda che già nella seduta di ieri ha sollevato il problema dei tagli degli stanziamenti per i Ministeri con riguardo al comparto della difesa. Fa presente che tali tagli colpiscono indirettamente anche i lavoratori delle aziende che svolgono prestazioni di varia natura esternalizzate dalle amministrazioni della difesa. Dopo aver richiamato nel dettaglio la progressiva riduzione dei capitoli di bilancio relativi nel corso degli ultimi anni, fa presente che 6 o 7 mila persone hanno visto progressivamente ridotte le ore di lavoro richieste con conseguente diminuzione del reddito

che in taluni casi è sceso sotto i 400 euro mensili. L'emendamento in discussione intende costituire un segnale di attenzione nei confronti dei lavoratori esterni alle amministrazioni pubbliche che subiranno effetti negativi in conseguenza dei tagli ai Ministeri.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, premesso di comprendere le esigenze rappresentate dal deputato Pinotti, rileva che le spese per servizi esternalizzati rientrano tra quelle che il Governo intende limitare. Per quanto riguarda, nello specifico, il comparto della difesa, chiarisce che il Governo sta pensando a prevedere per determinati programmi specifici una eccezione al taglio degli stanziamenti. Una richiesta in tal senso è stata avanzata dal Ministero della difesa e il Governo sta lavorando per verificarne l'attuabilità.

La Commissione respinge gli emendamenti Pisa 1.3558, Guerzoni 1.3560, Delbono 1.3561, Cordoni 1.3565.

Guido CROSETTO (FI) ritira il suo emendamento 1.3834. Intervenendo quindi sul suo emendamento 1.1352, ne illustra le finalità, segnalandolo all'attenzione della Commissione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS riterrebbe opportuno l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Crosetto 1.1352 viene accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.

Gaspare GIUDICE (FI) ritira il suo emendamento 1.4525.

La Commissione respinge gli emendamenti Labate 1.1743, Morgando 1.1165, Mazzoni 1.3587, Mazzocchi 1.1398, Strabella 1.1380, Russo Spina 1.1775. L'emendamento Cordoni 1.709 s'intende accantonato.

Eugenio DUCA (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 1.729, chiarisce che esso è volto ad estendere anche agli eredi del defunto presidente dell'ITAVIA l'indennità prevista dal comma 188 del disegno di legge finanziario in favore degli eredi delle vittime di Ustica. Ricorda che il presidente dell'ITAVIA, pur non essendo perito nel disastro, ne è stato vittima. Ricorda altresì che una proposta di legge in tal senso, ora superata dal disegno di legge finanziaria, è attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Duca 1.729 e 1.730 s'intendono accantonati.

Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 1.712, rimarca che c'era un impegno del Governo per il superamento del divieto di cumulo tra pensione di inabilità e rendita vitalizia. Lo stesso Ministro Maroni si era impegnato a favorire l'approvazione di una proposta di legge in tal senso, attualmente all'esame della XI Commissione della Camera, anche prospettando la possibilità che per la predetta finalità si utilizzi parte delle risorse liberatesi in conseguenza del differimento dell'avvio della riforma del trattamento di fine rapporto. Chiede pertanto l'accantonamento della proposta emendativa, in attesa che il Governo, conformemente agli impegni assunti, individui una adeguata copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il Governo non ha ancora affrontato la questione dell'utilizzo delle risorse liberatesi in conseguenza del differimento dell'avvio della riforma del trattamento di fine rapporto.

La Commissione respinge gli emendamenti Delbono 1.717 e Guerzoni 1.712.

Roberto GUERZONI (DS-U), illustra il suo emendamento 1.716, raccomandandone l'approvazione a tutela dei redditi più bassi.

La Commissione respinge gli emendamenti Guerzoni 1.716, 1.724, Gasperoni 1.727.

Lino DUILIO (MARGH-U), illustra l'emendamento Banti 1.3472, raccomandandone l'approvazione in favore dei lavoratori afflitti da silicosi. Sottolinea che si tratta di modificare i requisiti di reddito previsti per la concessione della rendita e che la misura interesserebbe appena un centinaio di persone in tutta Italia con un onere complessivo modesto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Banti 1.3472 viene accantonato per essere discusso nel proseguo dell'esame.

La Commissione respinge gli emendamenti Innocenti 1.3490, Benvenuto 1.1296. L'emendamento Morgando 1.1166 s'intende accantonato.

La Commissione respinge gli emendamenti Maura Cossutta 1.1559, Scaltritti 1.3499.

Antonio LEONE (FI) intervenendo sul suo emendamento 1.1286, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che si propone di destinare alla copertura del trattamento economico degli autoferrotranviari in malattia, utilizzando a tal fine le somme eventualmente residue dagli importi di cui all'articolo 23, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 355 del 2003.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole, a condizione che le somme eventualmente residue vengano destinate al trattamento di malattia degli autoferrotranviari previsto dall'attuale regime contrattuale. Ricorda infatti che il trattamento di malattia, con riferimento ai primi tre giorni di malattia, è stato oggetto di forti contestazioni nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Antonio Leone 1.1286.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ercole 1.2482 risulta accantonato.

Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sul proprio emendamento 1.4112, ricorda che esso prevede una misura già in vigore, diretta ad applicare una aliquota IVA ridotta su alcune particolari medicazioni. Sottolinea tuttavia come essa non sia mai stata applicata non essendosi ottenuta la apposita deroga a livello comunitario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, essendo la norma già in vigore nel nostro ordinamento, si rende necessaria solo una iniziativa del Governo diretta ad ottenere la deroga necessaria. Avverte pertanto che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.4112 si intende accantonato.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 1.760.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli emendamenti Zeller 1.760 e 1.769.

Michele VENTURA (DS-U) propone l'accantonamento dell'emendamento Turco 1.4544.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* avverte che l'emendamento Turco 1.4544 si intende accantonato. Avverte inoltre che tutti gli emendamenti relativi alla materia sanitaria, dall'emendamento Zanella 1.582 all'emendamento Gambini 1.587 si intendono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Russo Spina 1.39 e 1.610.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Corsetto 1.1284 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 1.1198, Zappaterra 1.1196, Massidda 1.1504, Verro 1.1544 e Detomas 1.374.

Massimo POLLEDRI (LNFP), illustrando il proprio emendamento 1.1464, osserva che esso è diretto a garantire forme di compensazione ambientale per quegli enti locali nei cui territori hanno sede stabilimenti di stoccaggio di gas naturale. Ritene altresì che con l'approvazione di questo emendamento si possano incentivare nuove forme di investimento. Nel raccomandarne l'approvazione, rileva che esso è sottoscritto anche dal deputato Foti del gruppo di Alleanza nazionale.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione, condividendo le argomentazioni espresse dal deputato Polledri soprattutto in ordine alla necessità di assicurare adeguate forme di compensazioni ambientali per i territori interessati.

Salvatore ADDUCE (DS-U) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione, affermando che esso è diretto soprattutto a risolvere, sia pure solo parzialmente, la questione delle compensazioni ambientali di cui già molto si discute in ordine alla costruzione delle linee ferroviarie ad alta velocità.

Giovanni MARRAS (FI) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione.

Benito PAOLONE (AN) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'importanza di garantire adeguate forme di compensazione per i territori interessati.

Il viceministro Giuseppe VEGAS propone di accantonare l'emendamento Polledri 1.4464 al fine di valutare con precisione gli effetti che deriverebbero sul consumatore finale dalla sua approvazione. Ricorda inoltre che sulla questione in esame si è già intervenuti con un apposito meccanismo di ammortamenti.

Gianfranco BLASI (FI) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione, non condividendo l'osservazione del rappresentante del Governo in ordine ad un possibile aumento delle tariffe che ne deriverebbe, in quanto queste sono decise dalle competenti Autorità. Osserva invece che il problema più significativo vada ricercato negli effetti che questo genere di estrazioni produce sui territori, ritenendo così che il legislatore debba intervenire anche a fini di equità sociale.

Marino ZORZATO (FI) ritiene che si debba chiarire la reale portata dell'emendamento in esame nonché se anche le attività di stoccaggio in essere nella laguna di Venezia vengano considerate ricomprese nello stesso.

Guido CROSETTO (FI) sottolinea la necessità di chiarire l'effettiva incidenza che produrrebbe l'approvazione dell'emendamento in esame sul costo finale del gas. Propone pertanto che esso venga accantonato al fine di chiarirne la portata.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) ritiene che la portata dell'emendamento corrisponda ad una cifra molto bassa e pertanto chiede che esso venga posto in votazione.

Stefano SAGLIA (AN) ritiene che la portata dell'emendamento in esame sia limitata in quanto sono pochi gli impianti di stoccaggio del gas. Segnala tuttavia l'opportunità di valutare attentamente eventuali ripercussioni sul prezzo finale del gas.

Massimiliano DE SENEEN (AN) condivide la necessità di chiarire la portata dell'emendamento in esame ritenendo tuttavia che ove l'importo venisse calcolato sulla capacità di stoccaggio degli stabilimenti, che in alcuni casi è assai rilevante, questo potrebbe risultare anche molto elevato. Propone pertanto che l'emendamento in esame venga accantonato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, essendo i riflessi quantitativi derivanti dall'approvazione dell'emendamento in esame assai incerti, l'emendamento Polledri 1.4464 si intende accantonato per consentirne una adeguata quantificazione.

Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Parolo 1.4467, ritiene che esso vada esaminato insieme al successivo emendamento Antonio Leone 1.3150, vertendo entrambi sulla questione delle grandi concessioni idroelettriche. Sottolinea al riguardo la necessità che le relative concessioni debbano essere rinnovate in modo da garantire adeguati introiti per lo Stato.

Luigi OLIVIERI (DS-U) non condivide il contenuto dell'emendamento in esame, che considera ispirato ad una logica protezionistica, ritenendo invece che al riguardo si debba seguire la concezione del libero mercato prevista nel decreto legislativo n. 79 del 1999, oltre tutto richiamato nell'emendamento. Ritiene pertanto che da un'approvazione dell'emendamento in esame deriverebbe la violazione di una norma cardine dell'ordinamento comunitario, quale è quella del libero mercato.

Stefano SAGLIA (AN), pur condividendo le osservazioni del deputato Olivieri sull'opportunità di seguire al riguardo la logica del libero mercato, ritiene necessario un approfondimento sulla portata dell'emendamento in esame anche al fine di chiarire con precisione le concessioni interessate, con particolare riferimento a quella dell'ENEL che scade nel 2029.

Gianpietro SCHERINI (FI), intervenendo sull'emendamento Leone 1.3150, ne sottolinea l'incongruenza, osservando che non sono ricomprese le province montane in ordine alle quali nel corso della seduta odierna è stato votato un emendamento che ne stabilisce il passaggio di competenza in tema di gestione del demanio idrico.

Paola MANZINI (DS-U) ricorda che il decreto legislativo n. 79 del 1999, concernente la liberalizzazione del settore elettrico in recepimento della normativa comunitaria, ha regolato un delicato equilibrio di mercato. Rileva, quindi, l'opportunità di un approfondimento sugli emendamenti Parolo 1.4467 e Leone 1.3150, atteso tali emendamenti prorogano le concessioni elettriche. A suo avviso, sarebbe opportuno non affrontare tale problematica in sede di legge finanziaria.

Giuseppe DETOMAS (Misto-Min.linguist.) condivide quanto rilevato dai deputati Olivieri e Manzini in ordine alla delicatezza della materia concernente la proroga delle concessioni elettriche, come dimostra la procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea, che probabilmente si concluderà con la comminazione di sanzioni a carico dello Stato italiano. Ritiene che gli emendamenti in discussione pongano l'Italia in una condizione difficile a livello europeo. Non è possibile perpetuare politiche protezionistiche a favore dei soliti noti, mentre invece si dovrebbe intervenire in favore di una reale razionalizzazione e valorizzazione delle risorse energetiche. A suo avviso, le soluzioni prospettate dagli emendamenti in discussione mortificano la politica produttiva del Paese.

Guido CROSETTO (FI) ritiene che l'emendamento Leone 1.3150 assumerebbe grande importanza nell'ambito della legge finanziaria, atteso che da tale emendamento deriverebbero effetti finanziari pari a 1 miliardo e mezzo di euro. Ciò nonostante, ritiene che tale tematica debba essere più opportunamente affrontata in altre sedi. Dichiara quindi di ritirare la propria firma all'emendamento Leone 1.3150.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva l'opportunità di accantonare gli emendamenti Parolo 1.4467 e Leone 1.3150, considerata la portata di tali emendamenti che prorogano le concessioni elettriche.

Antonio LEONE (FI) si dichiara favorevole ad accantonare l'emendamento 1.3150, di cui è primo firmatario.

Massimo POLLEDRI (LNFP), nel dichiararsi favorevole all'accantonamento dell'emendamento Parolo 1.4467 avverte che su tale tematica il rischio è quello che, nel disegno di legge comunitaria in discussione, le concessioni elettriche possano essere prorogate a titolo gratuito. Ritene che si debba individuare un'adeguata soluzione per fornire una risposta adeguata per non incorrere nelle sanzioni comunitarie. Segnala, peraltro, che gli importi per il rinnovo delle concessioni sono già stati accantonati nel bilancio delle aziende interessate. Fa presente che, da calcoli, risulterebbe che dall'emendamento Leone 1.3150 potrebbero derivare effetti finanziari positivi nell'ordine di 300 milioni di euro, un regalo che a suo avviso il Paese non può permettersi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, avverte che gli emendamenti Parolo 1.4467 e Leone 1.3150 devono ritenersi momentaneamente accantonati.

Guido CROSETTO (FI) ritira la propria firma dall'emendamento Leone 1.3150.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fratta Pasini 1.4469.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fratta Pasini 1.4469.

Antonio LEONE (FI) illustra l'emendamento 1.4047, di cui è primo firmatario, precisando che si tratta di una norma interpretativa, con la quale si definisce la reale portata delle agevolazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 833 del 1986. Si specificano, infatti, le componenti escluse dalla formazione del reddito del soggetto beneficiario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva l'opportunità di accantonare l'emendamento Leone 1.4047, al fine di valutare eventuali perdite di getto da esso derivanti.

Antonio LEONE (FI) insiste per la votazione dell'emendamento 1.4047.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, reputa necessario accantonare l'emendamento Leone 1.4047, al fine di consentire al rappresentante del Governo di svolgere le opportune valutazioni.

Pietro MAURANDI (DS-U) segnala la necessità che vengano specificate le componenti di reddito alle quali si riferisce l'emendamento, al fine di valutare eventuali conseguenze finanziarie.

Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Ruggeri 1.1632, ritiene che anche questo emendamento debba essere accantonato, in quanto vertente sulla medesima tematica delle concessioni elettriche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la proposta del deputato Duilio possa essere accolta: si intende, quindi, che l'emendamento Ruggeri 1.1632 è accantonato.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanotti 1.1732 e Massidda 1.1506.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) illustra l'emendamento 1.2492, di cui è primo firmatario, che mira a rafforzare la repressione delle frodi nel settore oleario. Nel segnalare l'importanza strategica di tale settore per l'economia meridionale, rileva l'opportunità di approvare questo emendamento. Chiede, inoltre, al relatore di accettare una riformulazione di tale emendamento, che riguarda la materia delle sanzioni.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, si impegna a valutare la riformulazione proposta dal relatore. Chiede, quindi, che venga accantonato l'emendamento Marinello 1.2492.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Marinello 1.2492 è accantonato; sono altresì accantonati gli emendamenti Stucchi 1.3568 e 1.3569.

La Commissione respinge l'emendamento Moroni 1.941.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), nell'illustrare l'emendamento 1.614, di cui è primo firmatario, rileva la necessità di istituire un Fondo nazionale per il sostegno per le persone non autosufficienti, considerata la gravità dell'attuale situazione sociale, in cui si registra un costante incremento della povertà. Ricorda, inoltre, le finalità alle quali è destinato il Fondo sottolineando che non vengono modificate le competenze del Servizio sanitario nazionale. Nel ribadire che si tratta di una tematica sensibile, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.614.

Grazia LABATE (DS-U) concorda con quanto rilevato dal deputato Di Gioia a proposito della necessità di istituire il Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti. A tale riguardo, segnala l'opportunità di adottare politiche mirate per l'integrazione degli anziani. Ricorda che su questa tematica tutte le forze politiche hanno sostenuto la discussione di un testo sul quale il Governo ha espresso un orientamento contrario, in quanto l'istituzione di una tassa di scopo destinata a far fronte a questo problema non sarebbe rientrata nella filosofia dell'attuale maggioranza. Segnala, inoltre, che l'emendamento reca una copertura finanziaria necessaria almeno all'attivazione del Fondo attraverso la rideterminazione delle rendite di capitale, in linea con la disciplina comunitaria. Ritiene, infine, che tale emendamento meriti la dovuta attenzione.

Lino DUILIO (MARGH-U) raccomanda al Governo di considerare con particolare attenzione l'emendamento Di Gioia 1.614, considerato il valore etico di tale emendamento e rilevato altresì che si tratterebbe di un intervento strutturale a favore delle persone in difficoltà. Tale emendamento potrebbe quindi essere condiviso da taluni gruppi della maggioranza. Ribadisce, inoltre, quanto rilevato dal deputato Labate a proposito della copertura finanziaria, che adeguerebbe il regime di tassazione delle rendite di capitale alle regole vigenti in altri paesi europei.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Di Gioia 1.614.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ammettendo che si tratta di un problema sul quale si focalizza l'attenzione da lungo tempo, non ritenendo adeguata la copertura finanziaria recata dall'emendamento Di Gioia 1.614, esprime parere contrario su tale emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Di Gioia 1.614.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, come precedentemente annunciato, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 23.

La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 23.20.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'emendamento 1.4547, segnala che il subemendamento 0.1.4547.4 Alberto Giorgetti esclude dalle misure di controllo della spesa di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 le spese sostenute da INAIL in attuazione dei piani di investimento. Poiché l'emendamento del relatore non tratta tali argomenti, il subemendamento deve considerarsi inammissibile per estraneità di materia. Con riferimento all'emendamento 1.4548, rileva che i subemendamenti 0.1.4548.8 e 0.1.4548.7 Crosetto sono preclusi in quanto si riferiscono a commi dell'emendamento del relatore dichiarati inammissibili; il subemendamento 0.1.4548.3: Crosetto sopprime un limite di spesa per la concessione di borse di studio per gli specializzandi, per cui è inammissibile per carenza di compensazione; il subemendamento 0.1.4548.2 Crosetto sopprime la disposizione che dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 467 della legge 311 del 2004 (IVA prestazioni socio-assistenziali qualora effettuate da parte di cooperative e loro consorzi). La soppressione comporta maggiori oneri non coperti, per cui il subemendamento appare inammissibile per carenza di compensazione. Infine il subemendamento 0.1.4548.12 Ventura è precluso in quanto si riferisce a commi dell'emendamento del relatore dichiarati inammissibili. In relazione all'emendamento 1.4549, rileva che il subemendamento Liotta 0.1.4549.2, non è ammissibile in quanto reca disposizioni in materia di rideterminazione del trattamento economico dei membri del Parlamento. Si tratta di materia estranea al contenuto dell'emendamento del relatore. Inoltre i subemendamenti Maurandi 0.1.4549.30, Ria 0.1.4549.25, Stradiotto 0.1.4549.24, Marras 0.1.4549.51, appaiono inammissibili per carenza di compensazione in quanto modificano il patto di stabilità interno senza recare una sufficiente copertura con riferimento ai saldi dell'indebitamento o del fabbisogno di cassa. Il subemendamento Ria 0.1.4549.17 risulta inammissibile per estraneità di materia in quanto reca un finanziamento al Fondo per le politiche sociali per l'anno 2006 a valere su risorse riferite all'anno 2005. Per quel che concerne l'emendamento 1.4550, avverte che il subemendamento 0.1.4550.9 Ventura è precluso in quanto riferito al comma 333- bis, dichiarato inammissibile. Avverte infine che il Governo ha presentato il subemendamento 0.1.4549.52. Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiarisce che il subemendamento 0.1.4549.52 è volto a garantire una più corretta formulazione delle previsioni recate nell'emendamento 1.4549 del relatore. Specifica che si interviene in materia del patto di stabilità interno, prevedendo una organica revisione di specifiche regole disciplinanti il medesimo.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, riformula il suo emendamento 0.1.4547, nel senso di aggiungere dopo le parole «per importi superiori ad un dodicesimo» le seguenti «in ciascun mese» e di sostituire alle parole: «ovvero nei limiti» le seguenti «ad eccezione delle» e alle parole «nonché spese» le seguenti «nonché delle spese». Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti Alberto Giorgetti 0.1.4547.5, Crosetto 0.1.4547.3 e Manzini 0.1.4547.1 e parere contrario sui restanti subemendamenti presentati al suo emendamento 0.1.4547.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Stradiotto 0.1.4547.48.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Crosetto 0.1.4547.33: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 0.1.4547.5.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Crosetto 0.1.4547.35, 0.1.4547.34, 0.1.4547.32 e 0.1.4547.31: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Crosetto 0.1.4547.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Crosetto 0.1.4547.30, 0.1.4547.29, 0.1.4547.28, 0.1.4547.27, 0.1.4547.26, 0.1.4547.25, 0.1.4547.24, 0.1.4547.23, 0.1.4547.22, 0.1.4547.21 e 0.1.4547.20: si intende che vi abbia rinunciato.

Paola MANZINI (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.4547.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Manzini 0.1.4547.1 e respinge il subemendamento Ventura 0.1.4547.39.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Corsetto 0.1.4547.19, 0.1.4547.18, 0.1.4547.17 e 0.1.4547.16: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Stradiotto 0.1.4547.49.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Crosetto 0.1.4547.15, 0.1.4547.14 e 0.1.4547.13: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sergio Rossi 0.1.4547.44, 0.1.4547.41 e 0.1.4547.42.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Crosetto 0.1.4547.6: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Sergio Rossi 0.1.4547.45; constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Crosetto 0.1.4547.12, s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, quindi, i subemendamenti Ventura 0.1.4547.36, Guerzoni 0.1.4547 e Ventura 0.1.4547.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti

Crosetto 0.1.4547.11, 0.1.4547.10 e 0.1.4547.9: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Guerzoni 0.1.4547.46.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Crosetto 0.1.4547.8: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Sergio Rossi 0.1.4547.43.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Crosetto 0.1.4547.7: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.4547 del relatore (*nuova formulazione*), con le modifiche apportate dai subemendamenti approvati.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sui subemendamenti presentati al suo emendamento 1.4548.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere conforme al relatore.

Grazia LABATE (DS-U) invita la Commissione ad approvare il subemendamento Ventura 0.1.4548.14. Ritene assolutamente improprio e inadeguato il criterio del riparto del Fondo sanitario sulla base del numero dei residenti, prospettato nella proposta emendativa del relatore, rappresentando il convincimento che esso comporti un grave arretramento delle ideologie di redistribuzione delle risorse facenti parti del medesimo. Giudica invece essenziale che si garantisca il mantenimento dei criteri di riparto attualmente vigenti, caratterizzati dalla ponderazione delle quote in riferimento alle esigenze sanitarie di ciascuna regione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ritiene che il criterio di riparto del Fondo prefigurato nel suo emendamento 1.4548 risulti lo strumento più corretto e consono a perseguire la finalità di appianare i debiti pregressi della spesa sanitaria delle regioni.

Grazia LABATE (DS-U) ribadisce le proprie profonde perplessità in ordine alla prevista introduzione di tale criterio di riparto del Fondo, reputandolo suscettibile di determinare una situazione disastrosa nella distribuzione delle risorse pubbliche, con evidenti ripercussioni negative sulle autonomie territoriali locali e sulla popolazione nazionale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come l'adozione del criterio del riparto delle risorse del Fondo sulla base del numero dei residenti rappresenti una apprezzabile soluzione di compromesso volta a scongiurare l'insorgere di situazioni conflittuali tra le regioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ventura 0.1.4548.14 e Sergio Rossi 0.1.4548.9.

Benito SAVO (FI) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.4548.1, ritenendo fondamentale che sia garantita ai cittadini residenti in una determinata regione la possibilità di rivolgersi alle strutture sanitarie presenti in altri ambiti regionali. Sottolinea la necessità che si assicuri la salvaguardia dell'ineludibile principio della libertà di scelta dei comparti ospedalieri cui

ciascun soggetto malato intende affidarsi, nel fermo convincimento che la libera circolazione dei pazienti rappresenti un elemento che occorre rispettare pienamente. Ritiene quindi che si debba agire al fine di rimuovere ogni ostacolo alla libertà di scelta del paziente, rappresentando la convinzione che impedimenti di tal genere rappresentino un grave attentato alle fondamentali libertà riconosciute in uno stato democratico e civile.

La Commissione respinge il subemendamento Savo 0.1.4548.1.

Grazia LABATE (DS-U), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4548.10, fa presente che la limitazione della mobilità interregionale è scorretta, oltre che per le ragioni richiamate dal deputato Savo, anche per ragioni istituzionali, in quanto si tratta di materia che attiene alla organizzazione delle regioni e dovrebbe essere lasciata all'autonoma determinazione delle regioni stesse.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE fa presente al deputato Labate che l'inciso che il suo subemendamento mira ad introdurre nell'emendamento 1.4548 del relatore vi è già contenuto.

Grazia LABATE (DS-U) fa presente che l'emendamento del relatore parla genericamente di «accordo» con le regioni, mentre il suo subemendamento tende a chiarire che il Governo deve acquisire l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Sottolinea che l'intesa è più forte dell'accordo e, soprattutto, è un concetto dotato di specifico significato tecnico-giuridico.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, s'impegna a riformulare il suo emendamento 1.4748 nel senso proposto dal subemendamento Labate 0.1.4548.10.

Grazia LABATE (DS-U) ritira conseguentemente il suo subemendamento 0.1.4548.10

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Crosetto: si intende che abbia rinunciato ai suoi subemendamenti 0.1.4548.6, 0.1.4548.5.

Grazia LABATE (DS-U), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4548.11, ricorda che il comma 210-*quater* che l'emendamento 1.4548 del relatore tende ad introdurre nel disegno di legge finanziaria riguarda la materia dei medici specializzandi. Nel ricordare il prezioso contributo degli specializzandi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione Affari sociali in relazione alle proposte di legge per la riforma del trattamento giuridico ed economico degli specializzandi stessi, rileva l'inadeguatezza della disciplina proposta dal relatore. In particolare, evidenzia che la normativa vigente non prevede la fattispecie della «contratto di lavoro-formazione specialistica». Evidenzia altresì l'inadeguatezza della disciplina previdenziale prevista dall'emendamento 1.4548.

Carla CASTELLANI (AN) si sarebbe aspettata, da parte della collega Labate, apprezzamento per il fatto che finalmente, grazie al lavoro del Governo e della maggioranza, trova soluzione il problema dei medici specializzanti, alla soluzione del quale la Commissione Affari sociali ha lavorato con tanto impegno dall'inizio della legislatura. Ricorda che anche il testo elaborato dalla Commissione Affari sociali faceva riferimento alla legge n. 335 del 1995, anche in considerazione del fatto che la collaborazione dei medici specializzandi è atipica, avvenendo nell'ambito di un percorso di formazione specialistica. Ritiene, in conclusione, importante sottolineare il rilevante passo in avanti compiuto dalla maggioranza e dal Governo per venire incontro alle giuste richieste dei medici specializzandi.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ritiene che i medici specializzandi non possano che preferire la soluzione individuata dal suo emendamento 1.4548 rispetto a quella a cui tende il subemendamento Labate 0.1.4548.11.

Grazia LABATE (DS-U), nel respingere come non pertinenti le obiezioni avanzate dalla collega Castellani e dal relatore Santanché, sottolinea che la sua parte politica aveva presentato proposte emendative che miravano a risolvere completamente il problema della situazione attuale dei medici specializzandi, rivedendo l'intera disciplina relativa al loro trattamento, non solo economico, ma anche giuridico e previdenziale. Ritiene del tutto insufficiente incrementare le retribuzioni dei specializzandi senza assicurare loro adeguata copertura previdenziale.

Carla CASTELLANI (AN) ribadisce che l'emendamento 1.4548 del relatore rappresenta un primo importante passo avanti, che non mancherà di riscuotere il consenso dei medici specializzandi.

La Commissione respinge il subemendamento Labate 0.1.4548.11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Crosetto: si intende che abbia rinunciato al suo subemendamento 0.1.4548.4.

La Commissione respinge il subemendamento Ventura 0.1.4548.13.

La Commissione approva l'emendamento 1.4548 del relatore, nella nuova formulazione.

La Commissione passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.4550 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Crosetto: si intende che abbia rinunciato ai suoi subemendamenti 0.1.4550.7, 0.1.4550.6, 0.1.4550.5 e 0.1.4550.4.

Sergio ROSSI (LNFP) ritira il suo subemendamento 0.1.4550.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Crosetto: si intende che abbia rinunciato ai suoi subemendamenti 0.1.4550.3, 0.1.4550.2 e 0.1.4550.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4550 del relatore.

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) esprime delusione per l'andamento del dibattito, che ritiene approfondisca sufficientemente le varie questioni sottese alle proposte emendative. Per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti del relatore, ritiene che siano ispirati esclusivamente all'intento di rassicurare la Commissione europea, la quale ha espresso perplessità in relazione alla solidità della manovra di finanza pubblica dell'Italia. Norme come quelle approvate, nonché altre ancora ad esaminare - come quelle sugli enti locali, sul concordato, su Riscossione S.p.A. e così via - tendono unicamente a superare le perplessità dell'Unione europea. Ritiene che questo modo di procedere, che sacrifica il dibattito e non tiene conto dell'istanze del Paese, sia gravissimo. L'Unione europea sarà anche rassicurata, ma non lo è il Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rivendica a proprio merito l'aver cercato di ricondurre nell'ambito della Commissione e quindi del Parlamento un dibattito che sembrava dovesse restare confinato nei palazzi del Governo. Aggiunge che l'esame delle proposte emendative è necessariamente rapido in quanto la Commissione deve concludere i suoi lavori entro domani.

Michele VENTURA (DS-U), ricordati i numerosi subemendamenti presentati dal deputato Crosetto agli emendamenti del relatore, ritiene che sarebbe stato preferibile discuterli, anziché considerarli decaduti in ragione dell'assenza del presentatore, che, peraltro, nel frattempo è rientrato in aula. Al fine di garantire un dibattito serio ed effettivo sull'emendamento del relatore 1.4549, in materia di enti locali, invita la presidenza a rinviarne l'esame a domani.

Guido CROSETTO (FI) chiarisce che la sua assenza nel corso delle precedenti votazioni non è stata dovuta ad una scelta politica. Rileva che gli emendamenti del relatore contengono, talora anche alla lettera, proposte emendative formulate da lui, per cui il suo giudizio non può che essere nel complesso favorevole. Ritiene, inoltre, che l'obiettivo di dare sicurezza, intorno ai conti pubblici dell'Italia, non solo all'Unione europea, ma anche ai mercati finanziari internazionali, sia un obiettivo prioritario ed una primaria esigenza. Gli emendamenti del relatore vanno appunto in tal senso.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) auspica che, ove la proposta formulata dal deputato Ventura di rinviare l'esame degli emendamenti sugli enti locali ed il patto di stabilità alla seduta di domani dovesse essere accolta, il Governo e la maggioranza illustrino come ritengono di utilizzare i fondi destinati alla previdenza integrativa per il 2006 al fine di agevolare la predisposizione di eventuali subemendamenti. Osserva al riguardo che gli investimenti degli enti locali rappresentano i due terzi del totale degli investimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alla previdenza integrativa osserva che non ci sono emendamenti né del relatore né del Governo. Per quanto concerne gli emendamenti sugli enti locali, ritiene che essi possano essere esaminati nel corso della seduta di domani.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) propone l'accantonamento dell'emendamento Fioroni 1.2901.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fioroni 1.2901 si intende accantonato.

Roberta PINOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Agostini 1.627, lo sottoscrive e ne raccomanda l'approvazione osservando come con esso si intenda istituire un fondo per sostenere le famiglie più bisognose per l'acquisto dei libri di testo scolastici. Sottolinea infatti che i Comuni sono tenuti a garantire i libri per le scuole elementari a tutte le famiglie indipendentemente dal relativo reddito, senza assicurare forme di sostegno per le famiglie meno abbienti nei successivi cicli scolastici.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Agostini 1.627.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Agostini 1.627.

Gianfranco BLASI (FI) propone di accantonare il proprio emendamento 1.630.

Luigi OLIVIERI (DS-U) chiede al presentatore di chiarire quale sia la funzione specifica dell'emendamento 1.630.

Gianfranco BLASI (FI) osserva che con l'emendamento in esame si intende estendere l'assegno per ogni figlio nato anche nell'anno 2006 nelle famiglie con reddito inferiore ai 40 mila euro annui, prevedendosi all'uopo un sistema di autocertificazione presso gli uffici postali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Blasi 1.630 e Bindi 1.1167 si intendono accantonati.

Grazia LABATE (DS-U), intervenendo sul proprio emendamento 1.3620, osserva che esso è diretto a dare corpo e sostanza ai consultori familiari, strutture che hanno costantemente sofferto di scarsità di fondi, al fine di garantire una loro presenza più diffusa sul territorio nazionale.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, alla luce dell'importanza e della delicatezza della questione prevista nell'emendamento in esame, propone che esso sia accantonato al fine di una sua riconsiderazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Labate 1.3620 si intende accantonato.

Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Dario Galli 1.634, ne sottolinea la finalità strategica volta ad assicurare un incremento delle natalità.

Carla CASTELLANI (AN) sottoscrive l'emendamento Dario Galli 1.634 e ne raccomanda l'approvazione condividendone le finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dario Galli 1.634 e Rodeghiero 1.4216.

Michele VENTURA (DS-U), intervenendo sugli emendamenti identici Sasso 1.3441 e Rusconi 1.3411, in materia di personale docente scolastico, propone che essi siano accantonati come pure gli emendamenti da Bindi 1.1175 a Bindi 1.1172 vertenti sulla sfera del sociale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti identici Sasso 1.3441 e Rusconi 1.3411 nonché gli emendamenti da Bindi 1.1175 a Bindi 1.1172 si intendono accantonati.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) sottoscrive l'emendamento Pappaterra 1.2760 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva infatti che con esso si intende garantire l'ammodernamento dei laboratori e la costituzione di biblioteche informatizzate per le scuole della Locride, una terra nella quale ritiene urgente assicurare un segnale concreto della presenza dello Stato.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur condividendo le finalità contenute nell'emendamento in esame, osserva che esso prevede una spesa cospicua senza una adeguata copertura.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) chiede che si possano esaminare forme diverse di copertura per garantire l'approvazione dell'emendamento in esame.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene importante dare un segnale della presenza dello Stato nella Locride e condivide pertanto l'invito del deputato Di Gioia a studiare forme alternative di copertura dell'emendamento, eventualmente anche riducendo l'entità del finanziamento.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, condivide le finalità dell'emendamento in esame e ne propone l'accantonamento al fine di individuare idonee forme di copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pappaterra 1.2760 si intende accantonato.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'emendamento Lupi 1.3629, ne raccomanda l'approvazione in quanto teso a favorire la stipulazione di mutui per le giovani coppie.

Ettore PERETTI (UDC) condivide le finalità sottese all'emendamento in esame diretto a sostenere le giovani coppie, proponendone pertanto l'accantonamento.

Gianfranco BLASI (FI) ritiene che la problematica delle giovani coppie, che si rivolgono alle banche per la concessione di mutui per l'acquisto della prima casa, meriti di essere risolta. Fa presente, inoltre, che la flessibilità del mercato del lavoro non consente alle giovani coppie di ottenere adeguate garanzie da parte delle banche. Sottoscrive, quindi, l'emendamento Lupi 1.3629, che propone una soluzione concreta alla problematica precedentemente evidenziata.

Giovanni MARRAS (FI), nel concordare con quanto rilevato dal deputato Blasi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lupi 1.3629, che sottoscrive.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC), Carla CASTELLANI (AN) e Gianpietro SCHERINI (FI) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Lupi 1.3629.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC) si dichiara d'accordo sulle finalità dell'emendamento Lupi 1.3629 anche se, a suo avviso, è necessario comprendere entro quali limiti la Cassa depositi e prestiti potrà concedere le garanzie richieste dagli intermediari finanziari.

Antonio LEONE (FI) insiste per la votazione dell'emendamento Lupi 1.3629 ovvero per la sua riformulazione, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che l'emendamento Lupi 1.2639 reca una copertura finanziaria carente.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), nell'esprimere un orientamento contrario sull'emendamento Lupi 1.3629, reputa incomprensibile quanto disposto dal predetto emendamento, al fine di perseguire una finalità condivisibile. Si tratta, a suo avviso, di una «caccia al voto».

Pietro MAURANDI (DS-U), pur dichiarandosi sensibile al problema in discussione, rileva la necessità che il Governo chiarisca l'entità dei costi derivanti dall'emendamento Lupi 1.3629, altrimenti si rischia di cadere nella demagogia come segnalato dal deputato Pagliarini.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare che la quantificazione dell'emendamento Lupi 1.3629 era stata ritenuta idonea in sede di vaglio di ammissibilità, fa presente che la copertura finanziaria recata dal medesimo emendamento è attualmente insufficiente, a seguito degli emendamenti finora approvati.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, si impegna ad individuare una copertura finanziaria alternativa, in quanto reputa di notevole importanza la tematica in discussione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si dichiara disponibile a collaborare con il relatore, al fine di individuare una diversa copertura finanziaria. Ritiene, inoltre, che occorra riformulare il testo dell'emendamento, al fine di definire un meccanismo per l'individuazione dei soggetti beneficiari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce di quanto evidenziato nel corso del dibattito, ritiene che l'emendamento Lupi 1.3629 debba essere accantonato.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che la presenza dell'opposizione sia inutile. Non condivide, infatti, le modalità con le quali si sta procedendo. Sarebbe preferibile terminare la seduta odierna e riprendere l'esame domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che l'esame degli emendamenti consente di evidenziare problemi sui quali si registra un interesse condiviso, come accaduto anche nel corso dell'esame delle precedenti leggi finanziarie. Ciò premesso, nel ritenere che nel presente disegno di legge ci sia un problema di scarsità delle risorse finanziarie, rileva l'opportunità dell'esame in Commissione, in cui emergono le necessità e le sensibilità trasversali su determinate tematiche. Rileva, inoltre, che il problema della copertura finanziaria il più delle volte è in contrasto con la politica del Governo e che quindi, per tale ragione, le coperture finanziarie proposte non sono utilizzabili. Nel ribadire quindi l'utilità del lavoro svolto in Commissione, ritiene che l'esame in corso debba andare avanti fino a quando è possibile. Avverte quindi che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.4105 è accantonato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il successivo emendamento Emerenzio Barbieri 1.1513 è assorbito dall'emendamento 1.4548 del relatore.

Ettore PERETTI (UDC) chiede di accantonare l'emendamento Liotta 1.1521, sul quale è possibile si registri un'importante convergenza nel prosieguo dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Liotta 1.1521 è accantonato.

Carla CASTELLANI (AN) illustra il suo emendamento 1.637, che propone di destinare il 5 per mille dell'IRPEF anche al finanziamento della ricerca sanitaria. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

Massimo POLLEDRI (LNFP) ritiene che la ricerca sanitaria debba essere disgiunta dalla ricerca industriale, altrimenti si rischia di non destinare alcun finanziamento all'innovazione tecnologica.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.637.

Carla CASTELLANI (AN) accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 1.637, di cui è primo firmatario.

Lino DUILIO (MARGH-U) illustra l'emendamento Annunziata 1.1168, che sottoscrive.

Ettore PERETTI (UDC) reputa opportuno che le finalità di cui al comma 240 dell'articolo 1 rimangano generiche, al fine di calibrare le differenti destinazioni della ricerca.

Pietro MAURANDI (DS-U) invita i colleghi a svolgere una riflessione su quanto proposto dagli emendamenti in discussione. Ritiene, infatti, che sia necessario individuare parametri certi per i progetti da finanziare; in caso contrario, potrebbe accadere quanto si verifica in occasione della quota di destinazione dell'otto per mille.

Lino DUILIO (MARGH-U) ritira l'emendamento Annunziata 1.1168

La Commissione respinge l'emendamento Pinza 1.636.

Pietro MAURANDI (DS-U) illustra l'emendamento 1.1924, di cui è primo firmatario, che riguarda la destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, affidata alla diretta gestione dello Stato, al finanziamento di progetti di ricerca. Al riguardo, ricorda che la mole di domande presentate non consente ai Ministeri di selezionare i progetti. Per tale ragione, è opportuno fare riferimento ai progetti di ricerca cofinanziati secondo le procedure dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, che è un meccanismo ormai collaudato da tempo. In tal modo, si fornirebbe un vero contributo alla ricerca scientifica evitando che la quota dell'otto per mille sia dirottata su una serie di micro interventi.

Roberta PINOTTI (DS-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Maurandi 1.1924, che invita a valutare con attenzione.

Lino DUILIO (MARGH-U) reputa apprezzabile la proposta di cui all'emendamento Maurandi 1.1924, anche al fine di evitare quanto si verifica puntualmente ogni anno in occasione del parere sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Negli ultimi anni, infatti, la Commissione si è trovata in una situazione di imbarazzo a causa dell'esiguità delle risorse a disposizione. Invita, quindi, a valutare con attenzione l'emendamento Maurandi 1.1924.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che l'emendamento Maurandi 1.1924, come pure i successivi Buemi 1.2285 e 1.4083 non sono accoglibili, atteso che tali emendamenti sono volti a modificare la legge n. 222 del 1985, che riproduce il contenuto della legge n. 206 del 1985, attuativa della modifica dei Patti Lateranensi. Si tratta di una fonte «atipica», che non si può modificare con legge ordinaria, ma solo con un accordo tra Stato e Chiesa Cattolica.

Lino DUILIO (MARGH-U) dichiara - ove debbano ritenersi fondate le argomentazioni testé addotte dal viceministro Vegas - di non comprendere le ragioni in base alle quali è stato dichiarato ammissibile l'emendamento Maurandi 1.1924, atteso che comporterebbe una modifica unilaterale e, come tale, non ammessa, della legislazione concordataria.

Roberta PINOTTI (DS-U) ritiene non convincenti le argomentazioni rese dal viceministro Vegas, anche alla luce del fatto che si è proceduto alla copertura di circa 80 milioni del debito pubblico per effetto dei proventi derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF.

Pietro MAURANDI (DS-U), concordando con i rilievi espressi dal deputato Pinotti, ritiene che, essendo stata posta in essere una reale forzatura del Concordato, per effetto della distrazione di fondi funzionale alla copertura del debito pubblico, debba essere *a fortiori* riconosciuta la possibilità di assicurare la destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF al finanziamento di progetti di ricerca.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce che non sono in alcun modo consentite modifiche unilaterali alla normativa concordataria volte ad incidere e ad introdurre cambiamenti in relazione alla determinazione delle finalità e degli interessi che si intendono perseguire da parte dello Stato e della Chiesa attraverso la gestione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF ad essi affidata. Ritiene peraltro che modifiche di tale tenore debbano essere chiaramente distinte da quelle aventi una valenza temporale limitata al fine del soddisfacimento di prioritarie esigenze che attendono una tempestiva soluzione.

Roberta PINOTTI (DS-U) ribadisce le proprie profonde riserve in ordine alle argomentazioni enucleate dal viceministro Vegas. Coglie altresì l'occasione per lamentare il fatto che missioni di

pace all'estero siano state finanziate per effetto del ricorso alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF affidata alla gestione dello Stato.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce la propria contrarietà in ordine l'emendamento Maurandi 1.1924 che interviene a modificare in maniera permanente le modalità e finalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF affidata alla diretta gestione dello Stato. Afferma che sono consentite esclusivamente modifiche in materia aventi natura parziale e temporanea.

Michele VENTURA (DS-U) invita la presidenza a chiarire i motivi per cui l'emendamento Maurandi 1.1924 non è stato dichiarato inammissibile, atteso che confliggerebbe con gli accordi statuiti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

La Commissione respinge l'emendamento Maurandi 1.1924.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Buemi 1.2285, di cui è cofirmatario. Osserva inoltre che i rilievi testé formulati dal viceministro Vegas invitano ad una revisione della legislazione concordataria.

Michele VENTURA (DS-U) sottopone all'attenzione della Commissione il singolare dato che la legge finanziaria per il 2004 prevede che l'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF sia ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. Si evince, pertanto, a suo giudizio, una chiara contraddizione tra tale disposizione e quanto affermato dal viceministro Vegas.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) invita la Commissione a porre attenzione sui pregnanti contenuti recati dall'emendamento Buemi 1.2285, di cui è cofirmatario. Rileva l'opportunità che concorrano alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF le confessioni per le quali sono state firmate intese, ritenendo essenziale che si agisca in tal senso, al fine di andare incontro alle istanze della odierna società caratterizzata dalla presenza di etnie e religioni diverse.

Lino DUILIO (MARGH-U) dichiara la propria contrarietà in ordine all'emendamento Buemi 1.2285.

La Commissione respinge l'emendamento Buemi 1.2285.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), intervenendo in ordine all'emendamento Buemi 1.4083, di cui è cofirmatario, si dichiara disponibile a riformularlo al fine di delimitare l'intervento in esso prefigurato al solo anno 2006. Ritene essenziale che si offrano organiche risposte al complesso comparto della ricerca, al fine di assicurarne il necessario rilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come le scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF rappresentino una materia indisponibile. Risulta pertanto inappropriato prevedere specifiche finalità in riferimento alla destinazione dei contributi in oggetto.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario in ordine alla riformulazione dell'emendamento Buemi 1.4083 prospettata dal deputato Di Gioia.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore, convenendo altresì con i rilievi testé espressi dal presidente Giorgetti.

La Commissione respinge l'emendamento Buemi 1.4083.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lupi 1.4372, Romoli 1.646 e Antonio Pepe 1.3643 sono stati ritirati.

Luigi OLIVIERI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Benvenuto 1.649, di cui è cofirmatario. Sottolinea come tale proposta emendativa intenda garantire congrua soluzione alla grave emergenza che è conseguita al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, collocati presso risparmiatori italiani nell'arco temporale intercorrente tra il 1994 e il 2001. La finalità perseguita è pertanto quella di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime dell'insolvenza della repubblica argentina. Si prevede in particolare che costoro abbiano la facoltà di vendere le obbligazioni in oggetto alle banche collocatrici, aventi l'obbligo di acquistarle entro un limitato arco temporale, scegliendo tra le forme di corrispettivo, consistenti in contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli conseguiti per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo individuale di 50 mila euro o in obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o appartenenti al gruppo creditizio, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento dei titoli consegnati, entro il limite massimo individuale di 85 mila euro. È altresì introdotta la significativa previsione che le banche collocatrici o gli obbligazionisti medesimi possano richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso i competenti organismi. Rappresenta il fermo convincimento che gli interventi prefigurati nella proposta emendativa in oggetto rappresentino gli strumenti più consoni ad assicurare il risarcimento dei circa 250 mila risparmiatori italiani vittime della frode finanziaria connessa ai titoli del debito pubblico argentino. Ritiene al contrario che i contenuti del comma 245 dell'articolo unico del testo di legge finanziaria - che la proposta emendativa in esame intende sostituire - abbiano una pura valenza demagogica, costituendo un intervento normativo «manifesto» e, come tale, puramente elettorale.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone l'accantonamento dell'emendamento Benvenuto 1.649.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ritenendo ragionevole l'argomento proposto, rileva che la norma prevista dal Governo ha una flessibilità che manca invece all'emendamento in esame. In particolare, quest'ultimo è rigido sia in relazione all'ammontare dei rimborsi, che viceversa il testo del Governo commisura alle risorse disponibili, sia in relazione alle modalità del rimborso stesso. Ritiene, d'altra parte, che non vi siano i margini per un ripensamento della proposta emendativa ai fini dell'esame in Assemblea.

Lino DUILIO (MARGH-U) sottoscrive l'emendamento Benvenuto 1.649.

Luigi OLIVIERI (DS-U) si dichiara disponibile all'accantonamento dell'emendamento Benvenuto 1.649, di cui è cofirmatario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Benvenuto 1.649 si intende accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame. Avverte altresì che l'emendamento Romoli 1.650 è ritirato.

La Commissione approva quindi l'emendamento Crosetto 1.3155.

Lino DUILIO (MARGH-U) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Iannuzzi 1.2557, che affronta il problema abitativo delle categorie sociali disagiate.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Iannuzzi 1.2557.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Iannuzzi 1.2557.

Antonio LEONE (FI) illustra il suo emendamento 1.3149, chiarendo che esso tende a superare l'attuale situazione per cui le aziende straniere possono depositare brevetti in Italia senza dover pagare alcunché, mentre le imprese italiane che depositano brevetti all'estero sono tenute al pagamento di una tariffa.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Leone 1.3149.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Leone 1.3149.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Aracu 1.4460 non sarà posto in votazione in quanto assorbito a seguito dell'approvazione di altro emendamento sulla medesima materia.

Carla CASTELLANI (AN) ritira il suo emendamento 1.387.

La Commissione respinge gli emendamenti Realacci 1.3118 e 1.3121.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) illustra l'emendamento Villetti 1.3097, di cui è cofirmatario, chiarendo che esso tende a far destinare dalle reti televisive alla ricerca scientifica il 20 per cento delle vincite relative ai giochi a quiz.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Villetti 1.3097.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Villetti 1.3097 e approva l'emendamento Antonio Leone 1.4221.

Guido CROSETTO (FI) ritira il suo emendamento 1.389.

Andrea LULLI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Agostini 1.392, ne sottolinea l'importanza in quanto volto alla rivalutazione del salario dei lavoratori e pertanto utile anche in vista del rilancio dei consumi interni. Rappresenterebbe, inoltre, a suo avviso, un segnale di attenzione nei confronti delle famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Agostini 1.392.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Agostini 1.392.

Andrea LULLI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Pinza 1.393, rileva che esso tende allo stesso obiettivo dell'emendamento Agostini 1.392 testé respinto. Aggiunge che negli ultimi anni i redditi medi e bassi hanno subito una forte riduzione del potere d'acquisto e sottolinea che l'incremento del reddito disponibile dei lavoratori servirebbe non solo a dare beneficio alle categorie danneggiate dall'inflazione, ma anche al rilancio dei consumi e quindi alla ripresa economica.

Lino DUILIO (MARGH-U), nell'associarsi a quanto osservato dal deputato Lulli, ricorda che misure analoghe a quelle proposte con l'emendamento in esame hanno prodotto in altri Paesi risultati soddisfacenti. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Pinza 1.393.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Pinza 1.393.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, osservando che l'emendamento in esame limiterebbe il vantaggio per le imprese previsto dal comma 259 nel testo del Governo in quanto «spalmerebbe» il beneficio su più soggetti.

Andrea LULLI (DS-U) risponde che il problema della competitività non si risolve senza un rilancio dei consumi e fa osservare che l'essenziale non è evitare di distribuire le risorse, ma distribuirle nel modo giusto.

Lino DUILIO (MARGH-U) ricorda che il Governo ha sostenuto con forza la riduzione dell'imposizione fiscale, ritenendo che accrescere il reddito disponibile dei cittadini servisse a rilanciare i consumi e quindi l'economia; prende atto che ora ha cambiato avviso e sostiene che gli incrementi salariali non servano al rilancio dell'economia.

La Commissione respinge l'emendamento Pinza 1.393.

Lino DUILIO (MARGH-U), illustra il suo emendamento 1.3530, finalizzato a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone con più di quarant'anni, facendo leva sugli oneri contributivi. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, ricorda che quello della disoccupazione di lunga durata è un fenomeno, peraltro ben noto all'economia e alla sociologia, che è necessario combattere.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Duilio 1.3530.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Duilio 1.3530.

Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'emendamento Paolone 1.2987, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea, in particolare, che l'emendamento è volto a mettere le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa nelle condizioni di adempiere agli obblighi di legge relativi ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi connessi al sisma del 1990. Aggiunge che l'emendamento non dovrebbe comportare oneri, ma, a scanso di equivoci, è stata prevista una copertura finanziaria.

Benito PAOLONE (AN), intervenendo sul suo emendamento 1.2987, fa presente che la situazione delle imprese in Sicilia è grave e che esigere da esse versamenti insostenibili equivale a condurle al fallimento.

Gaspere GIUDICE (FI) ricorda che quella in esame è la terza legge finanziaria che affronta il problema dei contributi previdenziali relativi al sisma del 1990 e che ogni volta ci si è limitati a prorogare il termine per i versamenti. Auspica pertanto che il Governo possa trovare una soluzione definitiva al problema.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, riterrebbe opportuno l'accantonamento dell'emendamento Paolone 1.2987, in vista di una più attenta riflessione sullo stesso, anche per quanto attiene alla necessità e all'adeguatezza della copertura finanziaria.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità dell'accantonamento.

Benito PAOLONE (AN) si dichiara disponibile all'accantonamento del suo emendamento, auspicando che di esso si tenga effettivamente conto nelle successive fasi del dibattito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Paolone 1.2987 si intende pertanto accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Moroni 1.1311.

Pietro MAURANDI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Sgobio 1.399, osserva che esso è diretto ad garantire una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ettore PERETTI (UDC) ritiene che un'attività di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza non necessiti di ottenere discipline premiali in quanto l'attività di prevenzione è già obbligatoria per legge.

Lino DUILIO (MARGH-U) condivide il contenuto dell'emendamento in esame ricordando che gli infortuni sul lavoro rappresentano una realtà che le previsioni legislative non riescono ad arginare.

La Commissione respinge l'emendamento Sgobio 1.399.

Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Arrighi 1.3787, lo sottoscrive e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che esso rappresenti uno dei punti nodali dell'intera manovra di bilancio. Ricorda che con questo emendamento si intende bilanciare per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario ed altre attività che hanno registrato nei due anni precedenti un avanzo di esercizio pari o superiore al 30 per cento delle entrate contribuenti, la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio.

Lino DUILIO (MARGH-U) chiede di chiarire la portata dell'emendamento nella parte in cui stabilisce la riduzione dei premi assicurativi in misura pari al 50 per cento dell'avanzo di esercizio.

Ettore PERETTI (UDC) ritiene che le ragioni del mondo artigiano siano degne di considerazione e chiede al relatore di esprimere il proprio parere sull'emendamento in esame.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) osserva che la copertura dell'emendamento in esame fa riferimento alla Banca del Mezzogiorno e ritiene che si tratti di un errore tecnico.

Lino DUILIO (MARGH-U) segnala che la gestione artigiani per l'assicurazione sugli infortuni registra questi avanzi di esercizio soprattutto in ragione delle peculiari condizioni del settore.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone di accantonare l'emendamento Arrighi 3.8737.

Il viceministro Giuseppe VEGAS condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento Arrighi 1.3787.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Arrighi 1.3787 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Collè 1.3828 e Liotta 1.3552.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), intervenendo sull'emendamento Misuraca 1.2181, in materia di previdenza nel settore agricolo, ne illustra il contenuto e ne raccomanda l'approvazione in quanto finalizzato a fornire benefici all'INPS ed alle imprese agricole per regolarizzare le loro posizioni debitorie.

Antonio LEONE (FI) ricorda che l'emendamento Blasi 1.2948, di contenuto analogo all'emendamento in esame Misuraca 1.2181, è stato dichiarato in modo improprio inammissibile per carenza di compensazione. Chiede al relatore ed al rappresentante del Governo quale sia la loro posizione sull'argomento.

Gianfranco BLASI (FI) ricorda che presso il Senato è già stato affrontato il problema dei contributi agricoli che sovente non vengono pagati anche a causa delle difficoltà strutturali nelle quali versano molte aziende agricole. In questo senso l'emendamento Misuraca 1.2181 tende, da un lato, ad affrontare la riforma strutturale della previdenza agricola e, dall'altro, a prevedere una sorta di sanatoria per il settore. Con questo emendamento, in sostanza, si consente ai lavoratori ed alle aziende agricole di pagare solo una parte del contributo agricolo. Propone quindi di accantonare l'emendamento in esame.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC) ritiene che la grave crisi del settore agricolo nel Mezzogiorno, ed in modo particolare in Sicilia, richieda un intervento deciso a sostegno del settore stesso.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Misuraca 1.2181, chiede di chiarire su chi ricada l'onere di pagare la parte residua del contributo agricolo che viene condonata.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, alla luce della delicatezza del tema e delle risposte che devono essere fornite a questo settore importante dell'economia nazionale, propone di accantonare l'emendamento Misuraca 1.2181.

Il viceministro Giuseppe VEGAS condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento Misuraca 1.2181 auspicando che entro la conclusione della manovra di bilancio presso questo ramo del Parlamento si possa definire la materia.

Il Ministro Giovanni ALEMANNI rileva l'opportunità di accantonare l'emendamento Misuraca 1.2181, considerato che proprio nella giornata di domani si svolgerà un incontro presso il Ministero

dell'economia su tale tematica, che interessa tutto il territorio nazionale. Non è pensabile, infatti, che si proceda a un condono in agricoltura in assenza di una riforma delle aliquote contributive. Nel rilevare che il costo del lavoro in agricoltura è superiore alla media europea, rileva l'opportunità di fornire una risposta al settore agricolo, affinché sia competitivo con gli altri paesi europei.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che l'emendamento Misuraca 1.2181 possa essere accantonato; è altresì accantonato l'emendamento Turco 1.3724.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Russo Spina 1.1782 e Ciro Alfano 1.3595.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) illustra l'emendamento Nicola Rossi 1.1659, volto a introdurre una nuova regolamentazione dei distretti. Ritiene, infatti, che il testo del disegno di legge in esame lasci in sospeso una serie di questioni, che meritano una valutazione più attenta. Rileva che non sia possibile garantire la competitività del sistema dei distretti senza il coinvolgimento degli enti locali. Per tale ragione è opportuno assicurando una partecipazione minima del settore pubblico in società di servizi costituite da imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge n. 317 del 1991, al fine di rendere competitivo il sistema delle imprese e sostenere la crescita dimensionale delle medesime. Fa presente che l'emendamento in discussione ha il merito di recare disposizioni immediatamente operative e di non demandare l'attuazione di misure a ulteriori provvedimenti del Governo, che rinvierebbero l'operatività di tali disposizioni.

Andrea LULLI (DS-U), pur ritenendo apprezzabile che il disegno di legge in esame affronti la tematica dei distretti che rappresenta una parte consistente dell'apparato produttivo del Paese, ritiene che quanto previsto dal disegno di legge in esame sia carente. A tale riguardo, osserva che il comma 263 dell'articolo 1 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri per l'individuazione dei distretti, non considerando che alcune regioni hanno già individuato i distretti. Un'altra questione riguarda, a suo avviso, l'idea di distretto contenuta nel disegno di legge in esame, in quanto si considera erroneamente il distretto un aggregato di imprese. Rileva che il distretto si costruisce su un rapporto delicato tra il sistema delle imprese e i governi locali; infrangere questo rapporto si traduce in un errore di dimensioni colossali, considerato che i distretti si rafforzano in una logica continua di scambio e di concertazione con gli attori operanti sul territorio. Ritiene che l'emendamento Nicola Rossi 1.1659 meriti un'attenta riflessione e contenga degli spunti che potrebbero essere accolti. Reputa, infatti, inadeguati gli strumenti individuati dal disegno di legge in esame per favorire la nascita e lo sviluppo dei distretti.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Nicola Rossi 1.1659.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur apprezzando i contenuti dell'emendamento in discussione anche se gli aspetti relativi alla copertura finanziaria non sono condivisibili, fa presente che il meccanismo previsto dall'emendamento è un meccanismo a regime, che avrebbe problemi in fase di attuazione e che probabilmente è apprezzabile sotto il profilo teorico più che su quello pratico. Il Governo, invece, in tale ambito, preferisce puntare su misure diverse.

Roberta PINOTTI (DS-U) ricorda che il deputato Lulli ha sottolineato un problema di rigidità del comma 263 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento alla definizione di distretti. Ritiene che considerazioni di questo tipo debbano essere valutate con estrema attenzione.

Gianfranco BLASI (FI) invita a considerare l'emendamento Nicola Rossi 1.1659 unitamente ad altri emendamenti concernenti la tematica delle piccole medie imprese, dei servizi e della innovazione tecnologica. È opportuno, infatti, svolgere un dibattito più ampio sulla tematica oggetto dell'emendamento.

Andrea LULLI (DS-U) fa presente che il comma 263 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame determinerebbe ulteriori problemi di rigidità con particolare riferimento alla introduzione della tassazione di distretto, che potrebbe essere considerata come aiuto di stato da parte della Commissione europea. Ritiene che i distretti non possano essere imbrigliati in strumenti rigidi, atteso che si tratta di entità dinamiche e sperimentali.

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che l'intervento del collega Lulli si ispiri ad una logica risalente a dieci anni fa, in un periodo in cui la Confindustria non reputava necessario intervenire normativamente per regolamentare i distretti. Fa presente che l'atteggiamento in questa tematica è mutato nel corso degli anni, considerato che molte regioni hanno emanato leggi sui distretti e che persino i rappresentanti dei distretti richiedono interventi in tale settore. In tal senso, quindi, si muove la maggioranza e il Governo.

Michele VENTURA (DS-U) rileva che la realtà del distretto deriva dall'agire combinato di imprese, istituzioni locali e forze sociali; la relazione tra tali soggetti non si può infrangere come ha peraltro rilevato il deputato Lulli. Ritiene contraddittoria e paradossale la posizione dell'attuale Governo che se, da un lato, invoca la *devolution*, dall'altro, è quasi infastidito dal rapporto con le realtà locali. Si registra di fatto un tentativo di centralizzazione delle funzioni. Ritiene che il deputato Giorgetti non ha correttamente inteso il senso dell'emendamento Nicola Rossi 1.1659, atteso che tale emendamento non contiene elementi di rigidità, ma misure automatiche di sostegno ai distretti, che hanno il pregio di essere immediatamente operative.

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che l'emendamento in discussione introduca automatismi, che rischiano di creare obblighi per i distretti, assolutamente inadeguati a fornire una risposta alle problematiche dei distretti medesimi.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che l'emendamento Nicola Rossi 1.1659 non possa essere frettolosamente posto in votazione, in quanto tale emendamento va considerato unitamente alle altre proposte emendative vertenti sulla tematica delle imprese.

Ettore PERETTI (UDC) rileva come i distretti industriali, la cui importanza produttiva si è accresciuta nel corso degli scorsi anni, versino da un'epoca relativamente recente in uno stato di strisciante crisi a causa dell'aumentata concorrenza tra i medesimi. Pur rilevando che un intervento legislativo in materia è fortemente richiesto dai medesimi soggetti operanti in tali ambiti economici, avanza dubbi in ordine al fatto che possa in tal modo assicurarsi un reale rilancio dei distretti industriali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Nicola Rossi 1.659 si intende accantonato.

Avverte infine che per esigenze di mero coordinamento formale all'emendamento 1.4548 la parte consequenziale è sostituita dalla seguente:

Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3000.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2006: - 22.200;

2007: - 19.200;

2008: - 22.200.

Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2000;

2007: - 2000;

2008: - 2000.

Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2006: - 305.000;

2007: - 305.000;

2008: - 305.000.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 3.20 del 7 dicembre 2005.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).

ULTERIORI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.4547.

Sopprimere i commi 5-bis, 5-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

«395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

jj) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

kk) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ll) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

mm) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

nn) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; oo) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

pp) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4547. 48. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.

Sopprimere il comma 5-bis.

0. 1. 4547. 33. Crosetto.

Al comma 5-bis dopo le parole: è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, aggiungere le seguenti: , escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.

0. 1. 4547. 5. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 13-bis.

0. 1. 4547. 35. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-bis.

0. 1. 4547. 34. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-ter.

0. 1. 4547. 32. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-quater.

0. 1. 4547. 31. Crosetto.

Al comma 37-quater eliminare le parole: standardizzazione ed; al comma 37-septies lettera a) eliminare le parole da: nominativi un a ... esterni alla pubblica amministrazione; al comma 37-septies lettera b) eliminare le parole da: nominati un a... dell'economia e delle finanze. Eliminare il comma 37-nonies. Eliminare il comma 37-decies.

0. 1. 4547. 3. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-quinquies.

0. 1. 4547. 30. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-sexies.

0. 1. 4547. 29. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-septies.

0. 1. 4547. 28. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-octies.

0. 1. 4547. 27. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-nonies.

0. 1. 4547. 26. Crosetto.

Sopprimere il comma 37-decies.

0. 1. 4547. 25. Crosetto.

Sopprimere il comma 107-bis.

0. 1. 4547. 24. Crosetto.

Sopprimere il comma 107-ter.

0. 1. 4547. 23. Crosetto.

Sopprimere il comma 107-quater.

0. 1. 4547. 22. Crosetto.

Sopprimere il comma 107-quinquies.

0. 1. 4547. 21. Crosetto.

Sopprimere il comma 107-sexies.

0. 1. 4547. 20. Crosetto.

Al comma 108, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.

0. 1. 4547. 1.Manzini.

Sopprimere i commi da 109-bis a 109-undecies.

0. 1. 4547. 39. Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano, Ria.

Sopprimere il comma 109-bis.

0. 1. 4547. 19.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-ter.

0. 1. 4547. 18.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-sexies.

0. 1. 4547. 17.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-octies.

0. 1. 4547. 16.Crosetto.

Sopprimere i commi 109-decies, 109-undecies.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

qq) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

rr) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ss) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

tt) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

uu) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

vv) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ww) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4547. 49. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.

Sopprimere il comma 109-decies.

0. 1. 4547. 15.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-undecies.

0. 1. 4547. 14.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-terdecies.

0. 1. 4547. 13.Crosetto.

Al comma 109-terdecies, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell'artigianato.

0. 1. 4547. 44. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 109-terdecies, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate per un importo non inferiore a 300 milioni di euro alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell'artigianato.

0. 1. 4547. 41. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 109-terdecies, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate per un importo non inferiore a 250 milioni di euro alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell'artigianato.

0. 1. 4547. 42. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Dopo il comma 109-terdecies, aggiungere il seguente:

109-quaterdecies. Alle spese sostenute dall'Inail in attuazione dei piani di investimento di cui

all'articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della medesima legge.

All'articolo 4 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2002, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle Finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 5.000;

2007: - 10.000;

2008: - 15.000.

0. 1. 4547. 4.Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 110-quaterdecies.

Conseguentemente dopo il comma 194-quater sopprimere da: Al comma 294 a 480 milioni di euro.

0. 1. 4547. 6.Crosetto.

Sopprimere il comma 110-quaterdecies.

***0. 1. 4547. 45.** Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Sopprimere il comma 110-quaterdecies.

***0. 1. 4547. 12.**Crosetto.

Sopprimere le modifiche ai commi 117 e 118.

***0. 1. 4547. 36.** Ventura, Guerzoni, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano, Ria.

All'emendamento 1.4547, sopprimere le parole da: al comma 117 sostituire le parole: in 230 milioni fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: Conseguentemente al comma 118 sostituire le parole: in 100 milioni di euro fino alla fine del periodo.

***0. 1. 4547. 47.** Guerzoni, Ventura, Motta, Mariotti.

Sopprimere le modifiche al comma 133.

Conseguentemente, dopo il comma 369, inserire il seguente:

369-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

0. 1. 4547. 40. Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.

Sopprimere il comma 149-bis.

0. 1. 4547. 11.Crosetto.

Sopprimere il comma 149-quater.

0. 1. 4547. 10.Crosetto.

Sopprimere il comma 154-bis.

0. 1. 4547. 9.Crosetto.

All'emendamento 1.4547, sopprimere le parole da: Al comma 294, sostituire le parole: «505 milioni di euro» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

0. 1. 4547. 46. Guerzoni, Ventura, Motta, Mariotti.

Sopprimere il comma 189-bis.

0. 1. 4547. 8.Crosetto.

Al comma 189-bis, alla lettera a), sostituire le parole: il 90 per cento con le seguenti: il 70 per cento.

0. 1. 4547. 43. Sergio Rossi, Ercole, Pagliarini, Polledri.

Sopprimere il comma 189-ter.

0. 1. 4547. 7.Crosetto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono conferiti al fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Eventuali diverse destinazioni di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità revisionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.

5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa ed, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-*quinqies* della legge 5 agosto 1978, n. 468, dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga facoltà può essere esercitata su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

37-bis. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

37-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., nello svolgimento delle attività di consulenza specialistica e di supporto alle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350, predispone e mette a disposizione la documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei relativi parametri di prezzo-qualità. L'utilizzo di tali strumenti e documentazione costituisce riferimento indicativo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi non rientranti in quelli previsti al comma 3 del detto articolo. A tale fine, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., rende disponibile periodicamente sul proprio sito Internet l'oscillazione della misura minima e massima del parametro di prezzo-qualità per categoria merceologica, anche tenuto conto delle rilevazioni relative alle procedure esperite autonomamente dalle amministrazioni pubbliche.

37-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., adotta specifici interventi, anche mediante strumenti elettronici e telematici, finalizzati alla standardizzazione ed ottimizzazione della domanda nonché al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

37-quinquies. Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 2, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale della Consip S.p.A. per le relative elaborazioni, la relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente anche l'indicazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e non rientranti in quelli previsti al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

37-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal 1° luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Dall'attuazione dei medesimi commi da 37-bis a 37-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37-septies. Le commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla Consip S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono formate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella successiva lettera *b)*, dette commissioni sono composte da cinque componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno tra i funzionari della Consip S.p.A. ed uno tra i soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell' economia e delle finanze.

37-octies. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre

2004, n. 325. *37-nonies.* Nello svolgimento delle sue funzioni di predisposizione degli indirizzi

della politica economico-nazionale e di relativo coordinamento dell'attività delle pubbliche

amministrazioni, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in

Comitato per la razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione con il compito di

effettuare rilevazioni e studi nel settore della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di

beni e servizi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità

semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento

interno CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.

37-decies. Il Comitato, acquisiti i dati e le informazioni in ordine agli acquisti di beni e servizi

operati in via autonoma dalle pubbliche amministrazioni che si scostano dai parametri di qualità-

prezzo risultanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, formula gli indirizzi di politica economica al fine dell'adozione di adeguate azioni collettive.

Dopo il comma 107, è aggiunto il seguente: 107-bis. 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per assicurare il coordinamento della finanza pubblica. *107-ter.* Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A., anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da *107-bis* a *37-quinquies* si applicano a decorrere dal 1° luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Dopo il comma 109, inserire i seguenti:

109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma precedente. La Corte dei conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.

109-quater. La Corte, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al primo comma, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte dei conti.

109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *48-bis* a *48-quinquies* costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e sino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.

109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468 è aggiunto il seguente comma: *3-bis*. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti.

109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.

109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.

109-duodecies. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del codice civile.

109-terdecies. Dopo il comma 110, inserire i seguenti:

110-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili pari ad almeno 420.000.000 euro per l'anno 2006 e a 480.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

110-*quaterdecies*. Ai fini di cui al comma 110-bis, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Al comma 117, sostituire le parole: in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti:* in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente al comma 118 sostituire le parole: in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti:* in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente al comma 120, aggiungere, in fine, il seguente periodo: a tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Conseguentemente, al comma 133, alla lettera b), le parole: e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *sono soppresse.*

Conseguentemente, al comma 137, secondo periodo, dopo le parole: tali disposizioni, *sono aggiunte le seguenti:* nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dopo il comma 149, inserire i seguenti:

149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

149-ter. L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è soppresso.

149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo il comma 154, inserire il seguente:

154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, decimo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

154-ter. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

Al primo periodo del comma 220, sostituire la parola: annuo, con le seguenti: per l'anno 2006.

Al comma 294, sostituire le parole: 505 milioni di euro, con le seguenti: 480 milioni di euro.

Sopprimere il comma 278.

Dopo il comma 189 inserire i seguenti commi:

189-*bis*. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:

a) adottare, entro 131 marzo 2006, provvedimenti volti a subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta al riscontro della effettiva stampa informatizzata di almeno il 90 per cento delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche effettuate da parte di ciascun medico. A tale riscontro si provvede mediante il supporto del sistema della Tessera Sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;

b) adottare provvedimenti volti a, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 gennaio 1993, n. 21.

189-*ter*. All'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 marzo 2006»;

b) al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente periodo: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuta per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definirsi con apposita convenzione. Al relativo onere, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

c) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:

8-*bis*. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;

8-*ter*. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;

8-*quater*. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente ragioneria provinciale dello stato;

8-*quinqüies*. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, la ASL competente non procede alla relativa liquidazione;

d) dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

10-*bis*. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti.

Sostituire il comma 256 con il seguente: La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 255 è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 4547. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento del relatore 1.4548

Sopprimere il comma 187-bis.

0. 1. 4548. 8. Crosetto.

Sopprimere il comma 187-ter.

0. 1. 4548. 7. Crosetto.

All'emendamento 1.4548 del relatore, sopprimere le modifiche al comma 192.

0. 1. 4548. 14. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spina, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.

Al capoverso al comma 192, aggiungere in fine il seguente periodo: Conseguentemente, al comma 191, le parole: ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti: finanziamento dei maggiori costi del Servizio sanitario nazionale.

0. 1. 4548. 9. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

All'emendamento 1. 4548, sopprimere le parole da al comma 203 fino a: conferenza Stato-regioni.

0. 1. 4548. 1. Savo.

Al comma 203, dopo le parole: mobilità sanitaria interregionale inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

0. 1. 4548. 10. Labate, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Sopprimere il comma 203-bis.

0. 1. 4548. 6. Crosetto.

Sopprimere il comma 210-bis.

0. 1. 4548. 5. Crosetto.

Sopprimere il comma 20-quater e, di conseguenza, dopo il comma 369, inserire:

369-bis L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

0. 1. 4548. 11. Labate, Michele Ventura, Maurandi.

Sopprimere il comma 210-quater.

0. 1. 4548. 4. Crosetto.

Sopprimere il comma 210-quinquies.

0. 1. 4548. 3. Crosetto.

All'emendamento 1.4548 del relatore, sopprimere il comma 210-sexies.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

0. 1. 4548. 13. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.

Sopprimere il comma 210-sexies.

0. 1. 4548. 2.Crosetto.

All'emendamento 1.4548 del relatore, sopprimere il comma 304-bis.

0. 1. 4548. 12. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.

Dopo il comma 187 inserire i seguenti:

187-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, sostituire le parole da: «5 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: a50 per cento e non superiore alla percentuale stabilita da analoga norma Svizzera. «Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico delle disponibilità della gestione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147.

187-ter. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «2003» è sostituita con la seguente: «2007». Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico delle disponibilità della gestione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147.

Al comma 192, alinea dopo le parole: da ripartire tra le regioni, inserire le seguenti: sulla base del numero dei residenti.

Alla fine dei comma 196 è aggiunto il seguente periodo: nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005.

Al comma 203, dopo le parole: mobilità sanitaria interregionale, inserire le seguenti: previo accordo in sede di conferenza Stato regioni.

Dopo il comma 203, inserire il seguente:

203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Dopo il comma 210, inserire i seguenti:

210-bis. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 dei d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

210-quater. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;

b) all'articolo 39:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito del seguente: «3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa,

uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa».

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».

210-*quinquies*. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-*bis* del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 210-*bis*, lettera b), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.

210-*sexies*. È soppresso il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Al comma 247, lettera a), aggiungere alla fine del primo periodo, le seguenti parole: , ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al comma 252 dopo le parole: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *inserire le seguenti:* e del Ministro della salute.

Dopo il comma 247, inserire il seguente:

247-*bis*. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati, già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 anche per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

304-*bis*. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministero della Salute, sono autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità Attiva e la Non Autosufficienza - Fondazione di Partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con sede in Padova.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:* 2006: - 300.000;

2007: - 300.000;
2008: - 300.000.

alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

Alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

Voce Ministero della Salute:

2006: - 80.000;
2007: - 80.000;
2008: - 80.000.

Voce Ministero del Lavoro e politiche sociali:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

Voce Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

1. 4548. Il relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1. 4549.

Sopprimere il comma 8-bis.

0. 1. 4549. 31. Crosetto.

Sopprimere il comma 40.

0. 1. 4549. 1. Manzini, Croseto, Duilio, Ria, Liotta.

Sopprimere il comma 48-bis.

0. 1. 4549. 29. Crosetto.

Al comma 48-bis aggiungere le parole:

Al comma 40, lettera *a*) sopprimere le parole: e delle regioni e regionali; al comma 40, lettera *b*), sopprimere le parole: regionali; sopprimere il comma 101.

Al comma 94, dopo le parole spese correnti aggiungere le altre: spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, nonché le spese relative all'istruzione pubblica e all'assistenza scolastica, la fornitura di libri di testo per le famiglie disagiate, la refezione e il trasporto; l'edilizia sociale residenziale pubblica per la parte riguardante l'emergenza abitativa, il trasporto pubblico in relazione alle agevolazioni tariffarie.

Sostituire le parole 6,1 per cento con le altre 6,9 per cento.

Al comma 95 sostituire le parole 3.000 abitanti con le seguenti parole: 5.000 abitanti.

Sostituire il comma 95 con il seguente:

95. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 93, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria al disavanzo finanziario determinato per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente comma.

Il comma 96 è sostituito dal seguente:

96. Il disavanzo finanziario di cui al comma 95 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
- c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
- d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

Al comma 95, sostituire le parole: 8,8 per cento con le altre: 10 per cento.

Al comma 96, lettera e), sopprimere da: nei limiti sino a: trasferimenti correnti.

Al comma 97, sopprimere: nei limiti sino a: trasferimenti correnti.

Al comma 98, sopprimere: Limitatamente all'anno 2006.

Sopprimere i commi da 109-bis a 109-septies.

Sostituire il comma 177-bis con il seguente:

177-bis. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire le parole: «ai comuni» con le altre: «ai comuni e alle province»;
- 2) sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
- 3) prima delle parole: «abbiano avviato» premettere: «che»;
- 4) sostituire le parole: «8 milioni» con le altre: «36 milioni»;
- 5) sopprimere le parole: «Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio».

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

387-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 50. Mariotti, Ventura, Maurandi, Visco, Pennacchi, Olivieri, Russo Spena, Morgando, Duilio, Di Gioia, Stradiotto.

All'emendamento del relatore 1.4549, sostituire le parole da: Il comma 94 è sostituito dal seguente *fino alle parole:* ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale *con le seguenti:*

Al comma 93 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il comma 94 è sostituito dal seguente:

«94. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento».

Il comma 95 è sostituito dai seguenti:

95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:

a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro-capite sono così individuate:

- 1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km², spesa media pro-capite pari a 153,87 euro;
- 2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km², spesa media pro-capite pari a 176,47 euro;
- 3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km², spesa media pro-capite pari a 102,03 euro;
- 4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km², spesa media pro-capite pari a 113,24 euro;
- 5) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
- 6) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 617,49 euro;
- 7) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 662,74 euro;
- 8) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 768,37 euro;
- 9) per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 854,59 euro;
- 10) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 1.194,38 euro;
- 11) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro-capite pari a I. 167,47 euro;

b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

Al comma 96, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

- e) spese per interessi passivi;
- f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
- g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
- h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

Al comma 97, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

- c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
- d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

0. 1. 4549. 52. Governo.

Dopo il comma 48-bis, aggiungere il seguente:

48-ter. Al fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, affluiscono altresì le somme provenienti dal Parlamento nazionale per la rideterminazione in riduzione del trattamento economico spettante ai propri membri.

Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono nella loro autonomia le modalità per l'attuazione della rideterminazione di cui al comma precedente garantendo che l'ammontare della riduzione sia pari al 10 per cento, al netto dei tributi, dell'indennità mensile spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

0. 1. 4549. 2. Liotta, Crosetto.

Dopo il comma 48-bis, aggiungere:

Al comma 93, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 95, le parole: diminuito del 6,7 per cento sono sostituite dalle parole: diminuito dei 7,3 per cento.

0. 1. 4549. 5. Leone, Peretti, Alberto Giorgetti, Sergio Rossi, Crosetto, Blasi, Zorzato, Marras, Giudice, Pagliarini, Polledri, Saglia, Paolone, Riccio, De Seneen, Savo.

Ai commi 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, sopprimere i riferimenti ai comuni.

Conseguentemente, dopo il comma 93, inserire il seguente:

93-bis. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

93-ter. Per gli stessi fini, di cui il comma 93-bis, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base di tre parametri fondamentali:

- a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
- b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
- c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:

- a) comuni molto virtuosi;
- b) comuni virtuosi;
- c) comuni poco virtuosi.

93-quater. Per l'anno 2006 e gli anni successivi gli enti molto virtuosi non hanno nessun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono assumere nuovi mutui. Gli enti poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 2 per cento rispetto al 2003 le spese correnti.

93-quinquies. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

- a) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dei titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata), superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, superiore 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000

abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valori complessivi delle entrate proprie totali vanno escluse dal calcolo le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II.

b) Volume complessivo delle spese per il personale qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa), inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, inferiore al 30 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti.

c) Importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (entrata).

Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:

a) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata), inferiore al 36 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali vanno escluse dal calcolo le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II.

b) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa), superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti.

c) Importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (entrata).

Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.

93-sexies. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e alla sezione regionale della Corte dei conti entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2005.

Conseguentemente dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 30. Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Duilio, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.

All'emendamento 1.4549, prima delle parole: Il comma 94 è sostituito dal seguente *inserire le parole:* Al comma 93, sostituire le parole: con popolazione superiore a 3.000 abitanti, con le seguenti: con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente al comma 95, sostituire le parole: con popolazione superiore a 3.000 abitanti, *con le seguenti:* con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente al comma 95, sopprimere le parole: 5) per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 589,89 euro;

Conseguentemente, dopo il comma 369 inserire i seguenti:

369-*bis.* A decorrere dal primo gennaio 2006, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1955, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

369-*ter.* All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-Plato»;
- b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;
- c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

0. 1. 4549. 6. Guerzoni.

Sostituire i commi 95 e 96 con i seguenti:

95. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 2-*ter*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004 incrementato del 4 per cento.

96. Il saldo finanziario di cui al comma 2-*bis* è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e le spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
- c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
- d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
- e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;
- g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex articolo 31, comma 12, legge n. 289/2002.

Conseguentemente, dopo il comma 36.9, aggiungere il seguente:

369-*bis.* Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;

0. 1. 4549. 32. Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.

Al capoverso 95, lettera a) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 45 milioni di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

0. 1. 4549. 3. Olivieri.

Al comma 95 sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 21. Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Stradiotto, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 95, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

m) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 41. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.

Al comma 95 sostituire le parole: 7,3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura,

relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- o) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- p) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- q) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- r) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- s) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- t) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- u) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 42. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.

Al comma 95, sopprimere le parole: e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 23. Morgando, Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 95, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: è del 6 per cento *con le seguenti:* è del 4 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- v) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- w) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- x) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; y) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- z) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- aa) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- bb) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 43. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.

Al comma 95 lettera a) dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 abrogare da: Per tali fini, le classi demografiche a 1,167,47 euro e *conseguentemente aggiungere le seguenti parole:* Con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con l'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le classi demografiche di appartenenza e relativa spesa corrente media pro-capite.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

hh) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 46. Lusetti, Stradiotto, Morgando, Lettieri, Milana, Ria.

Al comma 96, lettera e) e al comma 97, lettera c) sostituire le parole: dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti con le seguenti: dal 1° gennaio 2001 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 45. Ria, Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Dopo le parole: ai predetti trasferimenti correnti inserire le seguenti:

Al comma 96, sostituire le parole: sia per la gestione di competenza che per quella di cassa con le parole: per la gestione di competenza.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 25. Ria, Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Dopo le parole: ai predetti trasferimenti correnti inserire le seguenti:

Conseguentemente, al comma 96, sostituire le parole: sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle con le seguenti: per la gestione di cassa, al netto delle.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 24. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 96, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:

f) spese finanziate con entrate derivanti dal concordato preventivo di cui al comma 109-bis;

g) spese sostenute per interessi passivi.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

dicembre 1981, n. 692;

ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

ff) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

hh) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-*ter*. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-*bis* si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 48. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.

Dopo le parole: ai predetti trasferimenti correnti *inserire le seguenti:*

Al comma 96 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

f) spese di particolare rilevanza per la collettività, quali risultano dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194 relative alla funzione 4, servizio 5 «Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi» e alla funzione 9, servizio 5 «Servizio Smaltimento Rifiuti»;

g) del spese per bonifica di siti inquinanti, cui si applica la normativa di settore.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-*ter*. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-*bis* si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 40. Morgando, Stradiotto, Ria, Lusetti, Lettieri, Milana, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 97 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 49. Ruta, Morgando, Stradiotto, Ria, Lusetti, Lettieri, Milana, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 97, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) spese finanziate con entrate derivanti dal concordato preventivo di cui al comma 109-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

hh) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 47. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.

Al comma 97 aggiungere infine la seguente lettera:

d) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-bis - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali 9 amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

0. 1. 4549. 39. Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 97 aggiungere in fine la seguente lettera:

d) spese per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-*ter*. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-*bis* si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 37. Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 97 aggiungere in fine la seguente lettera:

d) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

369-*bis*. - (*Revisione aliquote sui prodotti alcolici*). - A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

0. 1. 4549. 38. Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) Le disposizioni non si applicano altresì alle spese inerenti la difesa del suolo e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-*ter*. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-*bis* si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 36. Morgando, Stradiotto, Realacci, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d) Le disposizioni non si applicano altresì alle spese inerenti il trasporto pubblico locale.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1^o aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 35. Morgando, Pasetto, Stradiotto, Realacci, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Sopprimere il comma 98-bis.

0. 1. 4549. 28. Crosetto.

Sopprimere il comma 98-ter.

0. 1. 4549. 26. Crosetto.

Sopprimere il comma 98-quater.

0. 1. 4549. 22. Crosetto.

Dopo il comma 98-quater aggiungere in fine il seguente comma:

98-quinquies. Gli enti che durante il 2005, o il 2006, o negli anni successivi, hanno modificato in aumento i confini in misura tale che la somma delle percentuali di aumento del territorio e della popolazione insediata non sia inferiore al 15 per cento, sono soggetti al Patto di stabilità dell'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo con i nuovi territori.

0. 1. 4549. 51. Marras, De Seneen.

Dopo il comma 98-quater aggiungere il seguente:

98-quinquies. Ai soli fini del patto di stabilità interno le spese in conto capitale cofinanziate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata.

Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:

369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1^o aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 33.Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.

Sopprimere il comma 107-bis.

0. 1. 4549. 18.Crosetto.

Dopo articolo 109 aggiungere il seguente:

È abrogato l'articolo 11-bis della legge n. 248 del 2 dicembre 2005.

Conseguentemente dopo il comma 233 è inserito il seguente:

1. Il Fondo delle politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 49 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge dell'8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.
2. L'entità del Fondo stabilita alla tabella C della presente legge, viene così incrementata per l'anno 2006 la dotazione di 222 milioni di euro.

0. 1. 4549. 17.Ria, Stradiotto, Morgando, Lusetti, Milana.

Sopprimere i commi 109-bis, 109-ter, 109-quater, 109-quinquies, 109-sexies, 109-septies.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

hh) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 44.Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.

Sopprimere il comma 109-bis.

0. 1. 4549. 16.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-ter.

0. 1. 4549. 15.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-quater.

0. 1. 4549. 14.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-quinquies.

0. 1. 4549. 13.Crosetto.

Sopprimere il comma 109-sexies.

0. 1. 4549. 12.Crosetto.

Sopprimere il comma 107-septies.

0. 1. 4549. 11.Crosetto.

Sopprimere il comma 177-bis.

0. 1. 4549. 10.Crosetto.

Sostituire il comma 177-bis con il seguente:

177-bis. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni e alle province che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 36 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni e le province interessate, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni e delle province, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni e delle province interessate, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere si provvede, nel limite di 36 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.*

369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4549. 27.Ria, Stradiotto, Morgando, Burtone, Villari, Boccia, Carbonella, Ventura, Maurandi, Mariotti, Pennacchi.

Al comma 177-bis sopprimere le seguenti parole: e sopprimere le parole: a tempo determinato;.

0. 1. 4549. 34.Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 177-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: e sostituire le parole: 18 milioni di euro con le seguenti: 27 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A del disegno di legge finanziaria, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2006: - 9.000.

0. 1. 4549. 4.Giudice.

Sopprimere il comma 331-bis.

0. 1. 4549. 9.Crosetto.

Sopprimere il comma 369-bis.

0. 1. 4549. 8.Crosetto.

Sopprimere il comma 339-bis.

0. 1. 4549. 7.Crosetto.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 8, 7 e 8 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-bis. Le disposizioni di cui ai commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 non si applicano alle Regioni alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

Il comma 94 è sostituito dal seguente:

94. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dall'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

Conseguentemente, il comma 95 è sostituito dai seguenti:

95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:

a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e diminuito del 7,3 per cento - per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto delle medie dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini della appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media *pro-capite* sono così individuate:

- 1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km², spesa media pro-capite pari a 153,87 euro;
- 2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km², spesa media pro-capite pari a 176,47 euro;
- 3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²,

spesa media pro-capite pari a 102,03 euro;

4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km², spese medie pro-capite pari e 113,24 euro;

5) per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, spese media pro-capite pari e 636,42 euro;

6) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spese media pro-capite pari a 589,89 euro;

7) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro-capite pari e 617,49 euro;

8) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro-capite pari e 662,74 euro;

9) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 768,37 euro;

10) per i comuni da 100.000 a 249.999 , spesa media pro-capite pari a 854,59 euro;

11) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spese media pro-capite pari a 1.194,38 euro;

12) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro-capite pari a 1.167,47 euro;

b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2008 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

Conseguentemente, al comma 96, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

e) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

Conseguentemente, al comma 97, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

c) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 6,1 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

Conseguentemente dopo il comma 98 inserire i seguenti:

98-bis. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per l'alienazione di beni immobili e mobili, nonché per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

98-ter. I comuni possano eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

98-quater. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Conseguentemente, i commi 101 e 103 sono soppressi.

Conseguentemente, al comma 102, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'articolo 1, comma 30, della richiamata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a

30.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo il comma 107 aggiungere i seguenti:

107-*bis*. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2006.

107-*ter*. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

Dopo il comma 109, inserire i seguenti:

109-*bis*. Le regioni, le province e i comuni possono introdurre, con riferimento ai tributi propri, in concordato preventivo, di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

109-*ter*. Sono ammessi al concordato preventivo, di cui al comma 107-*bis*, i titolari di reddito di imprese e gli esercenti arti e professioni.

109-*quater*. L'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione di procedure agevolate dei tributi o dei canoni dovuti;

b) la limitazione dei poteri di accertamento. La sottoscrizione del concordato preclude l'emissione di avvisi di accertamento per le imposte, tasse e canoni oggetto di concordato per le annualità prese a riferimento, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel corso delle annualità oggetto di concordato.

109-*quinquies*. L'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato non può essere inferiore all'ammontare di quanto dovuto per l'anno in cui avviene la sottoscrizione moltiplicato per il numero delle annualità oggetto di concordato.

109-*sexies*. Al fine di favorire l'adesione al concordato, le regioni, le province e i comuni possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi, richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti alla base del concordato.

109-*septies*. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Dopo il comma 177, inserire il seguente:

177-*bis*. All'articolo 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, dopo le parole: «un contributo complessivo» inserire le seguenti: «una tantum», e sopprimere le parole: «a tempo determinato»; allo stesso articolo sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «230.000 abitanti».

Dopo il comma 331, inserire il seguente:

331-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo il comma 25-*bis*, è inserito il seguente:

«25-*ter*. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione S.p.a. o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16,17 e 19-*bis*, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».

Dopo il comma 369, inserire il seguente:

369-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2000, n. 289, emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'Albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in euro 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei prodotti termini, comporta l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso.

Dopo il comma 339, inserire il seguente:

339-bis. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma *2-decies* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi *2-octies* e *2-novies* del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi *2-sexies* e *2-septies* del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

1. 4549. Il Relatore.

Sopprimere il comma 49.

0. 1. 4550. 7. Crosetto.

Sopprimere il comma 50.

0. 1. 4550. 6. Crosetto.

Sopprimere il comma 51.

0. 1. 4550. 5. Crosetto.

Sopprimere il comma 52.

0. 1. 4550. 4. Crosetto.

Le parole da: Dopo il comma 231 *a:* sezione di appello sono soppresse.

0. 1. 4550. 8. Sergio Rossi, Pagliarini.

Sopprimere il comma 231-bis.

0. 1. 4550. 3. Crosetto.

Sopprimere il comma 231-ter.

0. 1. 4550. 2. Crosetto.

Sopprimere il comma 231-quater.

0. 1. 4550. 1. Crosetto.

Sopprimere il comma 303-bis.

0. 1. 4550. 9. Ventura, Grignaffini, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano, Ria.

Sostituire i commi da 49 a 52 con i seguenti:

49. A partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

50. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b*) della legge 14 novembre 1995, n. 481 è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49, nel limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

51. L'Autorità per la vigilanza, sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 49 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.

52. Sono soppressi:

a) all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le seguenti parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo;

b) l'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

c) l'articolo 2, comma 38, lettera *b*) ed il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Al comma 291, dopo le parole: dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Dopo il comma 231, inserire i seguenti:

231-bis. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza.

231-ter. La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

231-quater. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «l'Istituto centrale del catalogo e della documentazione afferisce al Dipartimento dei beni culturali e paesaggistici».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974:

Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11. CONSOB - cap. 1560):

2007: + 13.000;

2008: + 13.000.

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - articolo 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702):

2007: + 4.000;

2008: + 4.000.

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2006: - 4.600;

2007: + 4.000;

2008: + 4.000.

Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - articolo 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332):

2007: + 800;

2008: + 800.

Alla tabella A, apportare le seguenti modifiche: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 3.437;

2007: - 21.800;

2008: - 13.247.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2006: - 18.773;

2007: - ;

2008: - 8.553.

1. 4550. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Subemendamenti all'emendamento 1.4547.

Al comma 5-bis dopo le parole: è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, *aggiungere le seguenti:* , escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.

0. 1. 4547. 5. Alberto Giorgetti.

Al comma 37-quater eliminare le parole: standardizzazione ed.

Al comma 37-septies lettera a) eliminare le parole da: nominativi un a: ... esterni alla pubblica amministrazione.

Al comma 37-septies lettera b) eliminare le parole da: nominativi un a: ... dell'economia e delle finanze.

Eliminare il comma 37-nonies.

Eliminare il comma 37-decies.

0. 1. 4547. 3. Crosetto.

Al comma 108, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.

0. 1. 4547. 1. Manzini.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono conferiti al fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Eventuali diverse destinazioni di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo in ciascun mese della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ad eccezione della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.

5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di

disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa ed, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-*quinquies* della legge 5 agosto 1978, n. 468, dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-*bis*. Qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga facoltà può essere esercitata su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-*bis*. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

37-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., nello svolgimento delle attività di consulenza specialistica e di supporto alle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350, predisporre e mette a disposizione la documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei relativi parametri di prezzo-qualità. L'utilizzo di tali strumenti e documentazione costituisce riferimento indicativo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3-*bis*, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi non rientranti in quelli previsti al comma 3 del detto articolo. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., rende disponibile periodicamente sul proprio sito internet l'oscillazione della misura minima e massima del parametro di prezzo-qualità per categoria merceologica, anche tenuto conto delle rilevazioni relative alle procedure esperite autonomamente dalle amministrazioni pubbliche.

37-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., adotta specifici interventi, anche mediante strumenti elettronici e telematici, finalizzati alla standardizzazione ed ottimizzazione della domanda nonché al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

37-*quinquies*. Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 2, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale della Consip S.p.A. per le relative elaborazioni, la relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente anche l'indicazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e non rientranti in quelli previsti al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

37-*sexies*. Le disposizioni previste dai commi da 37-*bis* a 37-*quinquies* si applicano a decorrere dal 1° luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e

crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Dall'attuazione dei medesimi commi da 37-bis a 37-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37-septies. Le commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla Consip S.p.A per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono formate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella successiva lettera b), dette commissioni sono composte da cinque componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno tra i funzionari della Consip S.p.A ed uno tra i soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

37-octies. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, n. 325.

37-nonies. Nello svolgimento delle sue funzioni di predisposizione degli indirizzi della politica economico-nazionale e di relativo coordinamento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per la razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione con il compito di effettuare rilevazioni e studi nel settore della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.

37-decies. Il Comitato, acquisiti i dati e le informazioni in ordine agli acquisti di beni e servizi operati in via autonoma dalle pubbliche amministrazioni che si scostano dai parametri di qualità-prezzo risultanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, formula gli indirizzi di politica economica al fine dell'adozione di adeguate azioni collettive.

Dopo il comma 107, aggiungere i seguenti:

107-bis. 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

107-ter. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere

dal 1° luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Dopo il comma 109, inserire i seguenti:

109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma precedente. La Corte dei conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.

109-quater. La Corte, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al primo comma, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte dei conti.

109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *48-bis* a *48-quinquies* costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e sino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.

109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468 è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis.* Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».

109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.

109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.

109-duodecies. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della

garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del codice civile.

109-terdecies. Dopo il comma 110, inserire i seguenti:

«110-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili pari ad almeno 420.000.000 euro per l'anno 2006 e a 480.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

110-quaterdecies. Ai fini di cui al comma 110-bis, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Al comma 117 sostituire le parole: in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti:* in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente al comma 118 sostituire le parole: in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 *con le seguenti:* in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente al comma 120, aggiungere, in fine, il seguente periodo: a tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Conseguentemente al comma 133, alla lettera b) le parole: e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *sono soppresse.*

Conseguentemente al comma 137, secondo periodo, dopo le parole: tali disposizioni, *sono aggiunte le seguenti:* nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dopo il comma 149, inserire i seguenti:

149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle

Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

149-ter. L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è soppresso.

149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo il comma 154, inserire i seguenti:

154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, 10° comma, 2° periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi dei quadriennii 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, 3° comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

154-ter. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

Al primo periodo del comma 220, sostituire la parola: annuo, con le seguenti: per l'anno 2006.

Al comma 294, sostituire le parole: 505 milioni di euro, con le seguenti: 480 milioni di euro.

Sopprimere il comma 278.

Dopo il comma 189 inserire i seguenti commi:

189-bis. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:

a) adottare, entro il 31 marzo 2006, provvedimenti volti a subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta al riscontro della effettiva stampa informatizzata di almeno il 90 per cento delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche effettuate da parte di ciascun medico. A tale riscontro si provvede mediante il supporto del sistema della Tessera Sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;

b) adottare provvedimenti volti a, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 gennaio 1993, n. 21.

189-ter. All'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sostituire le parole: «030 giugno 2006» con le seguenti: «31 marzo 2006».

b) al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente periodo: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuta per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definirsi con apposita convenzione. Al relativo onere, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.»;

c) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:

«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente ragioneria provinciale dello stato.

8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, la ASL competente non procede alla relativa liquidazione»;

d) dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».

Sostituire il comma 256 con il seguente:

La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 255 è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 4547.(Nuova formulazione). Il relatore.

Sostituire i commi da 49 a 52 con i seguenti:

49. A partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal

mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

50. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49, nel limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

51. L'Autorità per la vigilanza, sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 49 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.

52. Sono soppressi:

a) all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le seguenti parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo;

b) l'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

c) l'articolo 2, comma 38, lettera b) ed il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Al comma 291, dopo le parole: «dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali» aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'ispettorato centrale repressione frodi».

Dopo il comma 231, inserire i seguenti:

231-bis. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al

venti per cento del danno quantificato nella sentenza.

231-ter. La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

231-quater. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

decreto-legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11.

CONSOB - cap. 1560):

2007: + 13.000;

2008: + 13.000;

legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - articolo 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702):

2007: + 4.000;

2008: + 4.000;

legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2006: - 4.600;

2007: + 4.000;

2008: + 4.000.

Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - articolo 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332):

2007: + 800;

2008: + 800.

Alla tabella A, apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):

Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 3.437;

2007: - 21.800;

2008: - 13.247.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2006: - 18.773;

2007-;

2008: - 8.553.

1. 4550. Il Relatore.

Sopprimere il comma 71.

* **1. 127.** Zanetta, Zacchera.

Sopprimere il comma 71.

* **1. 128.** Paniz.

Sopprimere il comma 71.

* **1. 123.** Parolo, Guido Rossi, Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.

Sopprimere il comma 71.

* **1. 130.** Scherini, Arnoldi, Zacchera.

Dopo il comma 87 inserire il seguente:

87-bis. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

1. 3142. (nuova formulazione) Guido Dussin, Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

88-bis. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è aggiunto il seguente:

430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività mista di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430.

1. 1646. Volontè, Liotta.

Al comma 122, dopo le parole: scuole superiori ad ordinamento speciale aggiungere le seguenti: gli istituti Zooprofilattici sperimentali.

1. 275. (nuova formulazione) Castellani, Lisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 131, aggiungere dopo la locuzione: al personale del Dipartimento della protezione civile la seguente: al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

1. 284. Alberto Giorgetti.

Al comma 176, lettera a), dopo il capoverso c-bis) inserire il seguente:

c-ter) consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 192. (nuova formulazione) Maninetti, Ranieli, Liotta, Volontè.

Al comma 192, alinea dopo le parole: da ripartire tra le regioni, inserire le seguenti: sulla base del numero dei residenti.

Alla fine del comma 196 è aggiunto il seguente periodo: nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005.

Al comma 203, dopo le parole: mobilità sanitaria interregionale, inserire le seguenti: previa intesa in sede di conferenza Stato regioni.

Dopo il comma 203, inserire il seguente:

203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato

disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Dopo il comma 210, inserire i seguenti:

210-bis. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

210-quater. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;

b) all'articolo 39:

1. il comma 2 è abrogato;

2. il comma 3 è sostituito del seguente:

3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa. 3. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Agli onori recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

210-quinquies. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e *4-bis* del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma *210-bis*, lettera *b)*, punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.

210-sexies. È soppresso il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Al comma 247, lettera a), aggiungere alla fine del primo periodo, le seguenti parole: , ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al comma 252 dopo le parole: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *inserire le seguenti:* e del Ministro della salute.

Dopo il comma 247, inserire il seguente:

247-bis. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite

le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati, già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento e carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 anche per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

Alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

Voce Ministero della Salute:
2006: - 8.000;
2007: - 8.000;
2008: - 8.000.

Voce Ministero del Lavoro e politiche sociali:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

Voce Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

1. 4548 (nuova formulazione). Il relatore.

Dopo il comma 188 aggiungere il seguente:

188-bis. Le somme eventualmente residue dagli importi di cui al comma 3-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30

dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del Welfare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.

1. 1286. Antonio Leone, Blasi, Zorzato, Verro, Crosetto.

Dopo il comma 228 aggiungere il seguente:

228-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito agli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.

1. 4469. Fratta Pasini.

Al comma 246, dopo le parole: sistema bancario, aggiungere: nonché del comparto assicurativo.

1. 3155. Crosetto, Antonio Leone, Verro, Blasi, Casero, Zorzato.

Dopo il comma 250 aggiungere il seguente comma:

250-bis. L'articolo 9 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità. L'articolo 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 dicembre 1995 è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo. Nella tabella di cui all'Allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti documenti e registri esenti dalla imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente: *27-quater.* Istanze, atti e provvedimenti relativi alla concessione in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

1. 3149. Antonio Leone, Zorzato, Crosetto, Blasi, Verro.

Dopo il comma 254, inserire il seguente:

254-bis. All'articolo 38-*quater*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo sono soppresse le parole: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono aggiunte le seguenti: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporsi prima di ottenere il visto doganale».

1. 4221. Antonio Leone.